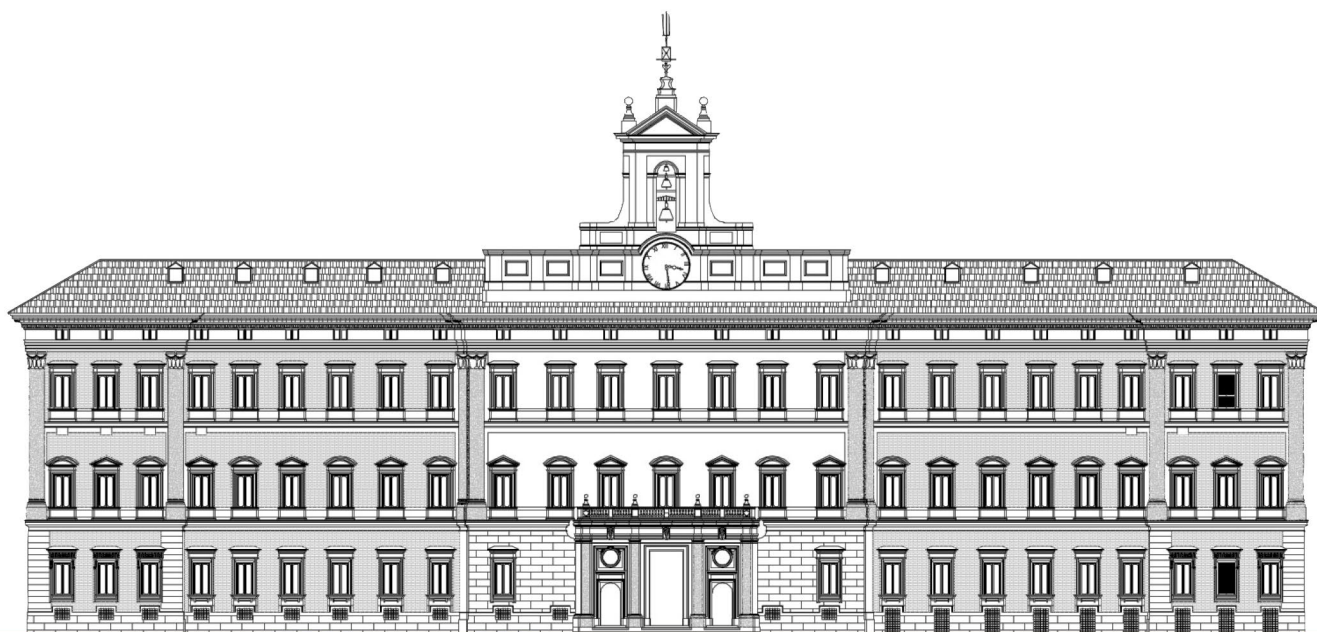




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2420

Disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio
dell'anno scolastico 2025/2026

*(Conversione in legge del DL n. 45 del 2025 –
Approvato dal Senato A.S. 1445)*

N. 338 – 28 maggio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2420

Disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio
dell'anno scolastico 2025/2026

*(Conversione in legge del DL n. 45 del 2025 -
Approvato dal Senato A.S. 1445)*

N. 338 – 28 maggio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	5
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	6
ARTICOLO 1	6
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 1.1 DELLA MISSIONE 4, COMPONENTE 1 DEL PNRR, RELATIVA AGLI ISTITUTI TECNICI	6
ARTICOLO 1-BIS	18
MISURE PER LA PIENA EFFICACIA DELLA RIFORMA 1.5 DELLA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, DEL PNRR – NUOVE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA A TEMPO DETERMINATO.....	18
ARTICOLO 2	22
ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 2.1 DELLA MISSIONE 4, COMPONENTE 1 DEL PNRR RELATIVA AL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI.....	22
ARTICOLO 2-BIS	27
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRIGENTI SCOLASTICI IN RELAZIONE ALLA RIFORMA 1.3 DELLA MISSIONE 4, COMPONENTE 1, DEL PIANO PNRR, RELATIVA ALLA RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO	27
ARTICOLO 3	30
RIMODULAZIONE DELLE RISORSE DEL PNRR ASSEGNATE AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO	30
ARTICOLO 3-BIS	35
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA REALIZZATI DALL’INAIL.....	35
ARTICOLO 3-TER	37
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DI COMPETENZE INFORMATICHE	37
ARTICOLO 3-QUATER	39
DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA.....	39
ARTICOLO 3-QUINQUES	41
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR.....	41
ARTICOLO 3-SEXIES	42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI SU ATTIVITÀ DI EDILIZIA SCOLASTICA.....	42
ARTICOLO 3-SEPTIES	43
DISPOSIZIONI PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI RICERCATORI DA PARTE DELLE IMPRESE.....	43

ARTICOLO 3- <i>OCTIES</i>	46
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI CONNESSI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	46
ARTICOLO 3- <i>NOVIES</i>	48
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE IN ATTUAZIONE DEL PNRR	48
ARTICOLO 4.....	49
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLE GUIDE TURISTICHE	49
ARTICOLO 4- <i>BIS</i>	54
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO 2.1 DELLA MISSIONE 6, COMPONENTE 2, DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, RELATIVO AL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN	54
ARTICOLO 5.....	55
MISURE IN MATERIA DI PARITÀ SCOLASTICA.....	55
ARTICOLO 6, COMMA 1	60
MISURE URGENTI IN MATERIA DI <i>WELFARE</i> STUDENTESCO	60
ARTICOLO 6, COMMA 1- <i>BIS</i> E 1- <i>TER</i>	64
MISURE IN MATERIA DI CONTRIBUTO PER L'AFFITTO AGLI STUDENTI FUORI SEDE	64
ARTICOLO 6- <i>BIS</i>	66
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CARTA DEL DOCENTE	66
ARTICOLO 7.....	69
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INCARICHI TEMPORANEI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE.....	69
ARTICOLO 8.....	70
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, DELLE DIPENDENZE COMPORTAMENTALI E DEL DISAGIO GIOVANILE	70
ARTICOLO 9.....	71
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DI FUNZIONARI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO.....	71
ARTICOLO 9- <i>BIS</i>	76
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (<i>INVALSI</i>)	76
ARTICOLO 9- <i>TER</i>	77

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DEL PERSONALE SCOLASTICO	77
ARTICOLO 9- <i>QUATER</i>	78
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA STRUTTURA TECNICA PER LA PROMOZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO- PROFESSIONALE.....	78
ARTICOLO 10, COMMA 1	83
PROMOZIONE DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI ITS <i>ACADEMY</i> – PIANO MATTEI	83
ARTICOLO 10, COMMA 1- <i>BIS</i>	84
ESENZIONE IRPEF PER LE BORSE DI STUDIO NEGLI ITS <i>ACADEMY</i>	84
ARTICOLO 10, COMMI 1- <i>TER</i> E 1- <i>QUATER</i>	87
ULTERIORI MISURE PER LA PROMOZIONE DEGLI ITS <i>ACADEMY</i>	87
ARTICOLO 10- <i>BIS</i>	88
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ STRAORDINARIA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI.....	88

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2420
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Sasso (LEGA)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni al Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Il testo originario del provvedimento (AS 1445) è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

Le proposte emendative approvate al Senato non sono corredate di relazione tecnica, con l'eccezione dell'articolo aggiuntivo 6.0.100 del Governo che ha introdotto l'articolo 6-bis. Si evidenzia che durante l'esame al Senato, il Governo ha depositato¹ presso la 5^a Commissione una nota di risposta alle osservazioni ivi formulate². La medesima Commissione ha espresso³ parere non ostativo sul testo originario del provvedimento (AS 1445). Parere non ostativo è stato, altresì, espresso con riguardo agli emendamenti approvati con l'eccezione dell'emendamento 3.0.12 (testo 2), introduttivo dell'articolo 3-septies, in merito al quale è stato adottato⁴ parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, della lettera *b*) con la seguente: "*b*) il comma 2 è abrogato." Si evidenzia, inoltre, che la 5^a Commissione, a rettifica del parere non ostativo reso sul testo di cui all'AS 1445-A⁵ ha espresso⁶

¹ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 6 maggio 2025.

² Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 377 del 24 aprile 2025.

³ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 379 del 7 maggio 2025.

⁴ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 385 del 20 maggio 2025.

⁵ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 387 del 21 maggio 2025.

⁶ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 388 del 21 maggio 2025.

parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2 dell'articolo 9-*quater*, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure urgenti per la funzionalità della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si provvede, quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a euro 145.512 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata ancora trasmessa dal Governo la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica originaria, nonché dall'ulteriore documentazione acquisita durante l'esame al Senato, e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa agli istituti tecnici

Normativa previgente. L'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2026 disciplina la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici tramite uno o più regolamenti (comma 1). Tali regolamenti sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità previste nei commi da 4 a 5, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa nonché nel rispetto di una serie di criteri definiti nella norma stessa (comma 2). Oltre alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui al comma 6 sono, inoltre, previste ulteriori specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite ai seguenti criteri:

- ridefinizione dei profili educativi, culturali e professionali dello studente con particolare riferimento all'individuazione, con decreto interministeriale (Istruzione/concerto MEF), degli specifici indirizzi e dei relativi quadri orari [comma 2, lettera a), n. 2];
- previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente (comma 2, lettera c)).

Viene, inoltre, previsto che gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possano richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Con decreto interministeriale

(Istruzione/concerto Lavoro) sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle suddette certificazioni (comma 3). In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'istruzione l'individuazione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle misure necessarie per l'applicazione dei suddetti criteri, nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa (comma 4-*bis*). All'attuazione dell'articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

La norma, come modificata al Senato, reca specifiche novelle all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 che disciplina la riforma dell'assetto ordinamentale degli Istituti tecnici, prevista tra le misure attuative⁷ del PNRR, da realizzare tramite uno o più regolamenti. In particolare, vengono soppressi i rinvii effettuati nell'assetto già vigente a due decreti interministeriali, da adottare ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera a), n. 2, dell'articolo 26, per la definizione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) degli indirizzi e dei quadri orari d'insegnamento, e del comma 3 dell'articolo 26, per la definizione dei modelli e delle modalità di rilascio delle certificazioni delle competenze [comma 1, lettera a)].

I profili su cui tali decreti avrebbero dovuto incidere sono ora disciplinati dagli Allegati 2-bis (Profilo educativo, culturale e professionale - PECUP dello studente), 2-ter (Curricolo dei percorsi di istruzione tecnica) e 2-quater (Certificato di competenze) inseriti nel decreto-legge n. 144 del 2022 dal comma 1, lettera c) del presente decreto-legge e riportati rispettivamente, agli allegati A, B e C del medesimo decreto-legge. Rinviano per la consultazione dei suddetti allegati al testo del provvedimento in esame, si evidenzia che l'Allegato 2-ter (Allegato B al testo in esame) riporta in tre tabelle il monte ore riferito a specifiche aree d'istruzione: Tabella 1 (Monte ore Area di istruzione generale nazionale comune al settore economico e al settore tecnologico-ambientale; 1.221 ore 1° biennio, 990 ore 2°biennio, 462 ore 5° anno); Tabella 2 (Monte ore Area di indirizzo flessibile settore economico; 891 ore 1° biennio, 1.122 ore 2° biennio, 528 ore 5° anno); Tabella 3 (Monte ore Area di indirizzo flessibile settore tecnologico-ambientale; 891 ore 1° biennio, 1.122 ore 2° biennio, 528 ore 5° anno). Con specifico riguardo alla definizione degli ambiti di autonomia e flessibilità degli Istituti tecnici, nell'Allegato-2-ter viene, altresì, precisato che gli Istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015 anche per potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non può essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nel

⁷ Riforma 1.1, Missione 4, Componente 1 del PNRR.

quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orari dei singoli indirizzi o articolazioni. I medesimi Istituti tecnici possono, inoltre, sempre in condizioni di neutralità finanziaria, utilizzare gli spazi di flessibilità per l'attivazione di specifici interventi⁸ (attivazione di tirocini, *stage*, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi; conclusione di accordi con il mondo del lavoro e dei contesti produttivi e attivazione di convenzioni con ITS *Academy*, imprese e università finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi per l'orientamento personalizzato) nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno. Con specifico riferimento, infine, ai percorsi di formazione marittima, la definizione dei quadri orari può discostarsi dal quadro orario di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato, ferma restando l'invarianza di organico.

Viene, quindi, introdotto il nuovo articolo 26-*bis* recante ulteriori misure per l'attuazione della suddetta riforma. La nuova disposizione, in particolare, prevede che ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4-*bis* del medesimo articolo 26 (che nell'assetto già vigente, con riguardo agli interventi di prima applicazione da effettuare per l'anno scolastico 2025/2026 reca uno specifico vincolo di neutralità finanziaria), nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente (PECUP) di cui all'Allegato 2-*bis* (Allegato A al decreto legge in esame) e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-*ter* (Allegato B al decreto-legge in esame) nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto interministeriale (Istruzione/concerto MEF). A decorrere dal medesimo anno scolastico 2026/2027 il numero complessivo delle classi non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024. La riforma degli istituti tecnici in riferimento è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte [comma 1, lettera *b*), cpv. Art. 26-*bis*, comma 1]. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualità di enti titolari⁹, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze¹⁰ progressivamente acquisite ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di certificato di competenze di cui all'Allegato 2-*quater* (Allegato C al decreto-legge in esame) [comma 1, lettera *b*), cpv. Art. 26-*bis*, comma 2].

⁸ Di cui al paragrafo 1, lettera *c*), della sezione 2. Autonomia e flessibilità dell'Allegato.

⁹ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 13 del 2013.

¹⁰ Di cui all'articolo 26, comma 3.

Ai fini del riordino della disciplina degli istituti tecnici di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, si provvede con regolamento di delegificazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo**, non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento e per le parti ancora riferibili al testo in esame, evidenzia che la norma è essenziale per consentire il raggiungimento del *target* della riforma 1.1 della Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 1 del PNRR. La stessa rileva che per tale motivo, il **comma 1** consolida con l'introducendo articolo 26-*bis* al decreto-legge n. 144 del 2022, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 4-*bis*, del predetto decreto-legge e prevede che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento si provveda sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'**Allegato 2-*bis*** e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'**Allegato 2-*ter***. In particolare, si definisce la cornice ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica. Il curriculum si struttura in un'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi e finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, e in un'area di indirizzo flessibile, finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi.

All'interno dell'Area di indirizzo “flessibile” è prevista la possibilità di prevedere una eventuale Area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. Il curriculum è distinto in un primo biennio, un secondo biennio e un ultimo quinto anno, ciascuno con una propria funzione in relazione agli apprendimenti. Si provvede, inoltre, alla determinazione del monte ore complessivo, alla disciplina delle ore in compresenza in relazione alla loro funzione didattico-orientativa e alle regole relative all'utilizzo della quota di autonomia e flessibilità, attraverso la previsione di specifiche iniziative senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al percorso di specializzazione di Enotecnico, l'**Allegato 2-*ter*** specifica che il percorso può essere attivato nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente a tal fine previste per l'anno scolastico 2009/2010. Con riguardo ai percorsi della formazione marittima, si precisa che la definizione dei quadri orari deve avvenire a invarianza di organico.

Calcolo di invarianza finanziaria

La relazione tecnica evidenzia che la metodologia individuata per dimostrare l'invarianza finanziaria si articola nelle seguenti quattro fasi:

- 1) ricostruzione della situazione a legislazione vigente, secondo i quadri orari previsti nel D.P.R. n. 88/2010;
- 2) previsione della situazione "post-riforma", secondo i nuovi quadri orari derivanti dalla riforma in esame;
- 3) confronto tra il fabbisogno di docenti identificati al punto 1, con il fabbisogno di docenti identificati al punto 2 e considerazioni economiche associate;
- 4) computo degli impatti finanziari per anno scolastico ed esercizio finanziario.

1) Ricostruzione della situazione a legislazione vigente

Al fine di stimare gli effetti sull'organico derivanti dall'applicazione della riforma, è necessario determinare il fabbisogno di posti di personale docente a legislazione vigente.

Il fabbisogno di docenti di categoria A e B occorrenti ad assicurare i vigenti ordinamenti scolastici è pari al numero di classi moltiplicato per il numero di ore annuali di insegnamento previste. Il numero risultante deve, infine, essere diviso per 594, cioè l'orario annuale di insegnamento frontale, il quale prevede 18 ore di insegnamento settimanale per 33 settimane annue.

Al fine di determinare il numero di classi è stato preso come riferimento l'a.s. 2023/2024, in cui sono state attivate 39.901 classi

Per gli elementi di dettaglio sul numero delle classi ripartite per anno di insegnamento e per settore (Economico e tecnologico) si rinvia alla consultazione della tabella 1 riportata nel testo della relazione tecnica.

Per la definizione delle ore di insegnamento annuali, gli allegati B e C annessi al DPR 88 del 2010 dispongono l'orario di insegnamento per i docenti di categoria A e di categoria B per i settori e gli indirizzi di istruzione tecnica (sul punto si veda la Tabella 2 riportata nel testo della relazione tecnica).

Ai fini della relazione, non sono state considerate le ore di insegnamento di religione cattolica o attività alternative poiché di competenza di docenti di categoria atipica rispetto alla suddivisione standard (categorie A e B) e non modificate dalla riforma in oggetto.

Il monte ore totale a ordinamenti vigenti è riportato, per i docenti di categoria A e B, nella Tabella 3 per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Il fabbisogno a legislazione vigente è indicato pari a 69.011 docenti di categoria A e docenti di categoria B, per un totale di 79.090 docenti (cfr. tabella 4).

Tabella 4: Fabbisogno docenti per anno a legislazione vigente

Settore	Categoria docenti	Docenti per anno di corso a legislazione vigente					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	5.201	4.745	4.903	5.089	5.224	25.162
	B	-	-	113	116	115	344
	Totale	5.201	4.745	5.016	5.205	5.339	25.506
Tecnologico	A	9.337	8.942	8.789	8.399	8.382	43.849
	B	1.459	865	2.268	2.439	2.704	9.735
	Totale	10.796	9.807	11.057	10.838	11.086	53.584
Totale nazionale	A	14.538	13.687	13.692	13.488	13.606	69.011
	B	1.459	865	2.381	2.555	2.819	10.079
	Totale	15.997	14.552	16.073	16.043	16.425	79.090

2) Previsione post riforma

Ai fini del calcolo del fabbisogno di docenti in seguito all'entrata in vigore della riforma, viene utilizzata la medesima metodologia per il calcolo del fabbisogno a legislazione vigente tenuto conto della previsione del numero di classi che dovranno costituirsi, al fine di garantire che l'attuazione della riforma avvenga senza nuovi o maggiori oneri. Riguardo al numero di classi, sono stati adottati i seguenti parametri di riferimento:

Incidenza dell'indice di denatalità sul numero di iscrizioni degli studenti: il fenomeno registra una riduzione generale del numero di studenti nelle diverse tipologie di istituzioni scolastiche che risulta in media pari a circa l'1,3% nel quinquennio a.s.19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24. Questo indice suggerisce di adottare un corrispondente decremento degli iscritti al secondo grado di istruzione, e quindi agli istituti tecnici, nei prossimi anni;

Valore effettivo di decremento del numero di iscritti negli istituti tecnici: nel quinquennio che va dall'anno scolastico 2019/2020 al 2023/2024, il numero di studenti negli istituti tecnici è rimasto relativamente stabile (cfr. Grafico 2). Le iscrizioni agli istituti tecnici quindi, si attestano in lieve controtendenza rispetto al complessivo andamento delle iscrizioni. La relazione tecnica evidenzia che il fenomeno della denatalità ha inciso negli ultimi due anni del periodo considerato, 2022/2023 e 2023/2024, determinando una decrescita in controtendenza rispetto alla media del quinquennio. Questa decrescita si è attestata allo 0,65% su base annua;

previsione di un valore incrementale delle iscrizioni negli istituti tecnici post- riforma considerato uno degli obiettivi prioritari dell'intervento regolamentare che si prefigge l'ampliamento della platea degli studenti. Le novità introdotte dalla riforma intendono infatti stabilire un collegamento più diretto con il mondo del lavoro, anche attraverso l'integrazione con gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*). Queste misure sono progettate per ridurre la dispersione scolastica e aumentare l'occupabilità dei diplomati, rendendo gli istituti tecnici maggiormente attrattivi per studenti e famiglie.

La relazione tecnica riporta nei Grafici 1 e 2, rispettivamente, l'andamento del numero di iscrizioni degli studenti nel quinquennio 2019-2024 e le iscrizioni agli istituti tecnici nel medesimo periodo. Per la consultazione dei suddetti grafici si rinvia al testo della relazione tecnica.

Pertanto, in un'ottica prudenziale, la relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto:

- della decrescita della popolazione studentesca dell'1,3% sopra descritto che tendenzialmente subirà un progressivo incremento con conseguente decremento del numero di studenti iscritti negli anni a venire;
- del registrato tasso di decremento dello 0,65% su base annua per gli iscritti agli istituti tecnici nel periodo 2022/2023 e 2023/2024, anch'esso tendenzialmente in - progressivo, anche se più marginale, incremento;
- di una previsione in positivo, a mitigare gli effetti del decremento, di un possibile incremento di iscritti quale risultante degli esiti della riforma che si sviluppano su un periodo di cinque anni scolastici (a.s. 26/27, 27/28, 28/29, 29/30, 30/31),

appare congruo attestare il coefficiente di riduzione del numero di iscritti agli istituti tecnici ad un indice pari allo 0,75%.

Sulla base di tale valore, si stima un numero di classi attivabili nell'a.s. 2026/2027 pari a 39.601, con una riduzione di 300 classi rispetto all'a.s. 2023/2024. Si assume, inoltre, che la distribuzione degli studenti tra i vari indirizzi dell'istruzione tecnica non sia influenzata dalla nuova normativa e che nulla cambi con riguardo alle percentuali di bocciatura, poiché si tratta di un fattore non influenzato direttamente dalle previsioni contenute nello schema di decreto in oggetto.

Per gli elementi di dettaglio sul numero delle classi ripartite per anno di insegnamento e per settore (Economico e tecnologico) si rinvia alla consultazione della tabella 5 evidenziata nel testo della relazione tecnica nella quale vengono riportati il numero massimo di classi attivate nell'a.s. 2026/2027 e nei successivi anni di applicazione della riforma (a.s. 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031).

In ogni caso, al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022 per l'adozione del regolamento di riforma degli istituti tecnici, la predetta riduzione in valore assoluto dovrà comunque essere garantita al netto delle eventuali ulteriori riduzioni che dovessero essere previste da provvedimenti legislativi o normativi o da fattori esterni non correlati alla diminuzione degli alunni e studenti.

Per quanto concerne i quadri orari per anno di corso, gli stessi sono stati desunti dall'allegato 2-ter. Nella tabella 6, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, sono riportati i quadri orari per ciascuna annualità, al netto delle ore di insegnamento della religione cattolica o attività alternative.

Lo schema di riforma ha previsto per questi percorsi il mantenimento della quota oraria eccedente pari a 66 ore. Si evidenziano di seguito il numero di classi stimate afferenti all'articolazione SIA per l'a.s. 2026/2027 (sulla base dell'ultima annualità 2023/2024), sul totale delle classi stimate per l'a.s. 2026/2027 di cui alla Tabella 5 (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica:

- Classi terze: n. 672 di n. 2826;
- Classi quarte: n. 689 di n. 2.933
- Classi quinte: n. 684 di n. 3.010

Il monte ore totale necessario nella situazione “post-riforma”, per i docenti di categoria A e B è riportato nella tabella 7 (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Il fabbisogno a seguito dell'entrata in vigore della riforma a livello nazionale è pari a 67.331 docenti di categoria A e 11.183 docenti di categoria B, per un totale di 78.5143 docenti come evidenziato nella tabella 8 riportata a seguire.

Tabella 8: Fabbisogno docenti per anno di corso a seguito dell'entrata in vigore della riforma

Settore	Categoria docenti	Docenti per anno di corso "post riforma"					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Economico	A	5.162	4.709	4.867	5.051	4.849	24.638
	B	-	-	351	364	502	1.217
	Totale	5.162	4.709	5.218	5.415	5.351	25.855
Tecnologico	A	8.978	8.875	8.721	8.336	7.783	42.693
	B	1.448	1.431	2.251	2.420	2.416	9.966
	Totale	10.426	10.306	10.972	10.756	10.199	52.659
Totale nazionale	A	14.140	13.584	13.588	13.387	12.632	67.331
	B	1.448	1.431	2.602	2.784	2.918	11.183
	Totale	15.588	15.015	16.190	16.171	15.550	78.514

3) Confronto situazione pre/post-riforma e considerazioni finali

Confrontando il fabbisogno a legislazione vigente e nella situazione “post-riforma” emerge che, complessivamente, il fabbisogno di docenti diminuisce di 576 unità: si stima un decremento dei docenti abilitati alle classi di concorso A (1.680 unità) ed un aumento dei docenti abilitati alle classi di concorso B (1.104 unità – cfr. tabella 9).

Settore	Categoria docenti	Differenza docenti pre/post riforma					
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Totale nazionale	A	-398	-103	-104	-101	-974	-1.680
	B	-11	566	221	229	99	1.104
	Totale	-410	463	119	127	-875	-576

In particolare, la diminuzione di fabbisogno per le classi di concorso A (docenti A) è giustificata dalla diminuzione di 33 ore (1 a settimana) di insegnamento generale nel primo anno di corso e 66 ore (2 a settimana) di insegnamento generale nell'ultimo anno di corso (per tutti i settori e gli indirizzi).

L'aumento di fabbisogno per le classi di concorso B, invece, trova riscontro:

- nell'introduzione di 66 ore di compresenza nel terzo e nel quarto anno di corso e di 99 ore di copresenza nel quinto anno del settore economico (al netto dell'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione Sistemi Informativi" che già prevedeva e mantiene le ore di compresenza);
- nell'aumento di 66 ore di compresenza al primo biennio di tutti gli indirizzi afferenti al settore tecnologico;
- nella diminuzione di 33 ore di compresenza nell'ultimo anno di tutti gli indirizzi afferenti al settore tecnologico.

La relazione tecnica rappresenta che il nuovo assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica derivante dalla riforma in esame non determina situazioni di esubero, poiché la riduzione nel fabbisogno di docenti di categoria A è pari al circa il 2,5% (1.680 unità su 69.011 previste a legislazione vigente) che, analizzata nell'arco del quinquennio, risulta assorbibile nel ricambio fisiologico conseguente alle cessazioni dal servizio. Né è possibile che le scelte delle scuole in relazione alla quota di autonomia, agli spazi di flessibilità o all'articolazione delle cattedre possano determinare situazioni di esubero. Infatti, in tutti e tre i casi si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 107 del 2015 per l'organico dell'autonomia. Cioè, le scelte didattiche delle scuole saranno accettate dagli USR unicamente nei limiti in cui non comportino esuberi.

4) Computo degli effetti finanziari per annualità

Ai fini del computo dell'impatto finanziario, la relazione tecnica riferisce che i nuovi ordinamenti entreranno in vigore a partire dall'anno scolastico 2026/2027 in modo graduale per classi di corso. Nel breve e medio periodo, la previsione di spesa differisce da quella a regime per il diverso numero di anni di corso coinvolti nei nuovi ordinamenti e per la diversa incidenza della riforma negli anni. Per il computo degli effetti finanziari nel breve e medio periodo, dunque, è necessario tener conto del fatto che i nuovi ordinamenti si applicano a un numero crescente di anni di corso, dal primo anno nell'a.s. 2026/2027, sino a tutti e cinque nell'a.s. 2030/2031.

Relativamente al parametro stipendiale utilizzato per la determinazione del costo associato a ciascun docente di categoria A e B, viene preso in considerazione lo stipendio lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado nella classe stipendiale da 0 a 8 anni di anzianità di servizio. Esso è pari, per i docenti di categoria A, a 37.510 euro, e a 34.890 euro per i docenti di categoria B.

Tenuto conto del fabbisogno di docenti previsto per le diverse annualità (Cfr. Tabella 8) e considerata la prima classe stipendiale, si ottiene l'impatto per anno scolastico (cfr. tabella 10).

Tabella 10: Impatto finanziario per anno scolastico

Categoria docenti	(euro) Impatto finanziario per anno scolastico				
	a.s.2026/2027	a.s.2027/2028	a.s.2028/2029	a.s.2029/2030	a.s.2030/2031 e s.s.
A	-30.308.080	-30.308.080	-30.308.080	-30.308.080	-63.016.800
B	-2.651.640	17.305.440	25.644.150	34.331.760	38.518.560
Totale	-32.959.720	-13.002.640	-4.663.930	4.023.680	-24.498.240

La relazione tecnica riporta nelle tabelle da 11 a 24 il dettaglio dell'impatto finanziario per ciascun anno scolastico con riguardo a ciascuna delle classi ripartite per anno e per settore di insegnamento (Economico e tecnologico). Per la consultazione delle suddette tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica.

In particolare la relazione tecnica riferisce quanto segue riguardo a ciascun anno scolastico:

- Anno scolastico 2026/2027; le uniche classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime, per un totale di 8.210 sezioni. A fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 808 unità e un minor fabbisogno di docenti di categoria B pari a 76 unità si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 32.959.720;
- Anno scolastico 2027/2028; le classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime e seconde, per un totale di 16.097 sezioni. A fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 808 unità e un maggior fabbisogno di docenti di categoria B pari a 496 unità, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 13.002.640;
- Anno scolastico 2028/2029; le classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime, seconde e terze, per un totale di 23.987 sezioni. A fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 808 unità e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a 735 unità, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 4.663.930;
- Anno scolastico 2029/2030; le classi interessate dagli effetti della riforma sono le classi prime, seconde, terze e quarte, per un totale di 31.760 sezioni. A fronte di una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 808 unità e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a 984 unità, si prevede un aumento di spesa pari a euro 4.023.680;
- Anno scolastico 2030/2031; le classi interessate dagli effetti della riforma sono tutte le classi, per un totale di 39.601 sezioni. Nell'anno scolastico 2030/2031 e successivi, anno in cui la riforma entra a regime, si prevede una diminuzione di fabbisogno di docenti di categoria A pari a 1.680 unità e un aumento di fabbisogno di docenti di categoria B pari a 1.104 unità. Di conseguenza, si prevede una diminuzione di spesa pari a euro 24.498.240.

L'impatto per esercizio finanziario è riportato a seguire nella tabella 26.

Tabella 26 Impatto finanziario atteso

(euro)

Impatto finanziario atteso per esercizio finanziario					
2026	2027	2028	2029	2030	2031
-10.986.573,33	-26.307.360,00	-10.223.070,00	-1.768.060,00	-5.483.626,67	-24.498.240,00

La relazione tecnica precisa che l'impatto per singolo anno scolastico incide per i primi 4/12 su un esercizio finanziario (da settembre a dicembre) e per gli ulteriori 8/12 sul successivo (da gennaio ad agosto). La relazione tecnica conclude precisando che il quadro finanziario riportato nella suddetta tabella, parametrato sulle stime sopra rappresentate, elaborate secondo un'ottica prudentiale, evidenzia che la riforma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sempre in un'ottica prudentiale, non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica i potenziali effetti di risparmio illustrati nella tabella in riferimento

Il **Governo**, nella nota di risposta alle osservazioni formulate in 5^a Commissione al Senato con riguardo all'osservazione formulata con riferimento alla congruità del coefficiente di riduzione della popolazione studentesca dello 0,75 per cento, ha precisato che la relazione tecnica del provvedimento in esame constata che il decremento della popolazione studentesca è derivante dall'incidenza dell'indice di denatalità, il quale risulta, in media, pari a circa l'1,3 per cento nel quinquennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24. Utilizzando come dato il suddetto indice di denatalità si prevede che, nei prossimi anni, ci sarà un corrispondente decremento degli studenti iscritti al secondo grado di istruzione e, quindi, anche degli studenti iscritti agli istituti tecnici. Pertanto, per ragioni prudentiali, il coefficiente di riduzione della popolazione studentesca viene individuato nello 0,75 per cento, in ragione del fatto che il decremento su base annua delle iscrizioni, solo negli ultimi due anni, per i percorsi di istruzione tecnica è stato dello 0,65 per cento, quindi meno intenso, ma che comunque aumenterà a causa del più ampio indice di denatalità (in media dell'1,3 per cento) e che a sua volta tale decremento sarà compensato dall'attrattività, auspicata, dei nuovi percorsi di istruzione tecnica.

Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato la norma nonché gli Allegati (A, B e C) al decreto-legge in oggetto cui fa rinvio il comma 1, lettera c) dell'articolo in esame, di natura per lo più formale, non sono corredati di **relazione tecnica**

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca specifiche misure concernenti la riforma 1.1, della Missione 4, Componente 1, del PNRR, relativa agli istituti tecnici; i cui profili attuativi, nell'assetto già vigente, sono disciplinati dall'articolo 26, del decreto-legge n. 144 del 2022 che, in particolare, impone (al comma 6)

che la stessa venga disposta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma, in particolare, modificando il suddetto articolo 26 del decreto legge n. 144 del 2022 [comma 1, lettera *a*)], senza per altro incidere sulla suddetta clausola d'invarianza, e introducendo al medesimo decreto-legge il nuovo articolo 26-*bis* [comma 1, lettera *b*)], prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento dei nuovi percorsi di istruzione tecnica si provveda non più tramite l'adozione di decreti interministeriali, come previsto nei termini disciplinati ai sensi del testo già vigente dell'articolo 26, bensì sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente, del curriculum e nei limiti del monte orario di cui agli Allegati A e B al decreto-legge in esame. Viene, altresì, disposto che le modalità di rilascio da parte degli istituti tecnici, a domanda dell'interessato, della certificazione delle competenze acquisite non sia più definita tramite decreto ministeriale ma sulla base del modello di certificato di competenze di cui all'ulteriore Allegato C annesso al decreto-legge in conversione [comma 1, lettera *c*)]. Viene, infine demandato ad un successivo regolamento di delegificazione, da adottare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il riordino complessivo della materia (comma 2).

Si evidenzia che il comma 2, lettera *a*), n. 2, dell'articolo 26, soppresso dal comma 1, lettera *a*) dell'articolo in esame demandava all'adozione di un decreto interministeriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la definizione degli indirizzi e dei quadri orari d'insegnamento degli Istituti tecnici. Ancorché la disciplina in riferimento sia ora formalizzata nell'Allegato B, che al riguardo non reca un'analoga clausola di neutralità finanziaria, ma solo specifici vincoli riferiti alla esercizio di spazi di autonomia degli Istituti tecnici, il nuovo articolo 26-*bis* introdotto dal comma 1, lettera *b*), prevede, comunque, espressamente che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici venga definito con decreto interministeriale (Istruzione/concerto MEF).

La relazione tecnica espone gli effetti finanziari attesi, con riferimento agli esercizi finanziari dal 2026 al 2031 e a decorrere da quest'ultimo anno, stimati sulla base dei quadri orari e dei connessi fabbisogni organici di personale docente, determinabili della revisione dei percorsi

formativi del sistema d'istruzione tecnico-professionale come definito nell'Allegato B; confermando come finanziariamente neutra l'integrazione delle modalità attuative della riforma degli istituti tecnici ed evidenziando, altresì, che sulla base dei parametri di stima adottati, alla stessa riforma possono essere associati effetti di risparmio che, in un'ottica prudenziale, non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, alla luce dei dati ed elementi di valutazione a tal fine forniti dalla relazione tecnica, e preso atto degli ulteriori elementi di precisazione acquisiti al Senato in merito alle ipotesi demografiche assunte nella stima, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 1-*bis*

Misure per la piena efficacia della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR – Nuove modalità di conferimento di incarichi di ricerca a tempo determinato

La norma, introdotta al Senato, inserisce gli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella legge n. 240 del 2010 disciplinanti, rispettivamente, i cosiddetti incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, quali nuove formule contrattuali a tempo determinato attivabili nel settore della ricerca.

In particolare viene previsto che istituzioni¹¹ quali Università, Enti pubblici di ricerca e istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca possano stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, contratti a tempo determinato, denominati “incarichi post-doc”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni (comma 1, cpv. Art. 22-*bis*, comma 1). Tali incarichi hanno durata almeno annuale prorogabili fino alla durata complessiva massima di tre anni (comma 1, cpv. Art. 22-*bis*, comma 2). Le suddette istituzioni, con propri regolamenti, disciplinano le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc che prevedano un colloquio orale, con possibilità di svolgimento anche in una lingua diversa dall'italiano (comma 1, cpv. Art. 22-*bis*, comma 3). Per gli incarichi è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto ministeriale, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (comma 1, cpv. Art. 22-*bis*, comma 5). L'incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche (comma 1, cpv. Art. 22-*bis*, comma 6). Gli incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né

¹¹ Enti di cui al comma 1, dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010.

possono essere computati ai fini dell'applicazione delle misure di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (comma 1, cpv. Art. 22-*bis*, comma 7).

Le medesime summenzionate istituzioni possono conferire incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione di giovani studiosi in possesso di specifici requisiti, sotto la supervisione di un *tutor* (comma 1, cpv. Art. 22-*ter*, comma 1). Le istituzioni disciplinano le modalità di conferimento degli incarichi di ricerca con apposito regolamento, assicurando la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione (comma 1, cpv. Art. 22-*ter*, comma 2). Per gli incarichi è corrisposto un trattamento economico determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto ministeriale (comma 1, cpv. Art. 22-*ter*, comma 5). Agli incarichi di ricerca si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 476 del 1984 che prevede l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione e degli assegni di studio universitari corrisposti dallo Stato o dalle regioni. In materia previdenziale, di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia agli incarichi si applicano le disposizioni specificamente richiamate dalla norma concernenti la gestione separata dell'INPS. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca (comma 1, cpv. Art. 22-*ter*, comma 6). Ciascun incarico di ricerca ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi (comma 1, cpv. Art. 22-*ter*, comma 6). Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini dell'applicazione delle misure di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (comma 1, cpv. Art. 22-*ter*, comma 8). La spesa complessiva per l'attribuzione di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, previsti dall'articolo 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022¹², come risultante dai bilanci approvati. Il predetto limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi (comma 1, cpv. Art. 22-*ter*, comma 10).

Viene quindi:

¹² Data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto legge n. 36 del 2022.

- novellato l'articolo 18, comma 5, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010, al fine di includere i titolari di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca tra i soggetti (i titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge, nel testo vigente della disposizione) ai quali è riservata la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento di attività di ricerca presso le università (comma 2);
- inserito il comma 3-*bis* all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, al fine di disciplinare specifiche ipotesi di durata dei contratti riferiti ad incarichi di ricerca post doc e incarichi di ricerca (comma 3);
- soppresso il riferimento alle borse di studio per attività di ricerca post laurea di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998 (comma 4).

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, inserisce gli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella legge n. 240 del 2010 disciplinanti, rispettivamente, i cosiddetti incarichi post-doc (destinati a soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca) e gli incarichi di ricerca (da svolgere sotto la supervisione di un *tutor* e destinati a soggetti in possesso del titolo di laurea magistrale) quali nuovi modelli contrattuali a tempo determinato (di durata massima di tre anni) attivabili nel settore della ricerca da parte di Università, Enti pubblici di ricerca e Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca. Tali istituzioni, con propri regolamenti, disciplinano le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi, prevedendo un colloquio orale, con possibilità di svolgimento anche in una lingua diversa dall'italiano, nel caso di incarichi post doc, e una valutazione di titoli e pubblicazioni, ed eventuale colloquio da tenere di fronte ad una commissione, nel caso di incarichi di ricerca. Gli incarichi non danno diritto all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini dell'applicazione delle misure di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017; l'incarico post-doc comporta, altresì, il collocamento in aspettativa senza assegni qualora il titolare dello stesso sia dipendente in servizio presso pubbliche

amministrazioni. Gli importi minimi dei trattamenti economici da attribuire ai titolari degli incarichi di ricerca in riferimento sono determinati con decreto ministeriale e, con riguardo agli incarichi post doc, questi non possono essere stabiliti in misura inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. I trattamenti economici relativi agli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-*ter* sono esenti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche (analogamente alle borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione e agli assegni di studio universitari corrisposti dallo Stato o dalle regioni). In materia previdenziale, di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia ai medesimi incarichi si applicano le pertinenti disposizioni in materia di gestione separata dell'INPS. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

Gli incarichi post doc sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero da soggetti terzi sulla base di specifici accordi o convenzioni; la spesa complessiva per l'attribuzione di entrambe le tipologie di incarichi non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, già previsti dall'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, come risultante dai bilanci approvati. Il predetto limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi (comma 1).

Al riguardo, considerato che le norme in esame non sono corredate di relazione tecnica, appare necessario che il Governo assicuri che l'attivazione delle formule contrattuali a tempo determinato finalizzate al conferimento degli incarichi di ricerca in riferimento, in quanto rimessa all'autonoma valutazione delle Istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, sia effettuata nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai commi da 2 a 4, posto che gli stessi appaiono finalizzati ad introdurre disposizioni di coordinamento delle norme introdotte con la disciplina vigente in materia di attività di ricerca.

ARTICOLO 2

Attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR relativa al sistema di reclutamento dei docenti

La norma, come modificata e integrata al Senato, modifica l'articolo 59, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021 che, nel testo già vigente, prevede che, al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, le prove di specifici concorsi richiamati dalla disposizione si svolgano secondo modalità semplificate, tra le quali, alla lettera *d)* della medesima disposizione, viene prevista la formazione delle graduatorie, nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei medesimi posti, l'integrazione delle stesse graduatorie, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La norma integra la suddetta lettera *d)*, prevedendo che, prioritariamente rispetto all'integrazione (utilizzo, nel testo originario del decreto-legge) di specifiche graduatorie concorsuali richiamate dalla norma mediante il rinvio all'articolo 47, comma 11, primo periodo del decreto-legge n. 36 del 2022 (riferite a concorsi precedenti al PNRR) a decorrere dai concorsi banditi nel 2023 (concorsi svolti con le modalità previste in attuazione del PNRR) la graduatoria dei concorsi è altresì integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. All'integrazione delle graduatorie in riferimento si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché (comunque, nel testo originario del decreto-legge) nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997. Le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale (comma 1).

Vengono, altresì, inseriti nell'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, disciplinante l'accesso ai ruoli del personale della scuola, i commi 3-ter e 3-quater. Le nuove disposizioni, in particolare, prevedono che, fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero, a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2 e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (vincitori di concorso non abilitati all'insegnamento) i candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, siano inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale costituito (aggiornabile, nel testo originario del decreto-legge) annualmente, da cui si attinga, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento del suddetto elenco, fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi (comma 2, cpv. 3-ter). E', inoltre, stabilito che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dei summenzionati articoli 13, comma 2, e 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 accettino l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinuncino alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della medesima sede, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. È, altresì, stabilito che la decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre (comma 2, cpv. 3-quater).

Viene, altresì, modificato l'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2017 che, nel testo già vigente, stabilisce che per una percentuale progressivamente decrescente a partire dall'a.s. 2018/2019 (100 %) fino all'a.s. 2027/2028 e successivi (20 %), la quota di posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie da coprire mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito (nel suo complesso pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili) sia coperta attingendo alle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2018 e riservato ai docenti abilitati all'insegnamento. La novella dispone che le frazioni di posto eventualmente derivanti dal calcolo della percentuale prevista, se maggiori o uguali a 0,5, siano arrotondate, non più per difetto, come previsto dal testo previgente, bensì per eccesso (comma 3).

E', quindi, inserito il comma 2-*ter* all'articolo 4 del decreto-legge n. 255 del 2001, con il quale viene previsto che, in deroga al termine recato dal comma 1 della medesima disposizione (31 agosto di ciascun anno), limitatamente all'a.s. 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente vengano completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge n. 73 del 2021. I vincitori dei predetti concorsi, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili (ai fini delle assunzioni dei vincitori) prima del conferimento delle supplenze annuali (di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999), in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi. I docenti assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della stessa. I medesimi docenti, eventualmente beneficiari per l'a.s. 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e nella medesima classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle suddette procedure assunzionali, i summenzionati posti vacanti resi indisponibili sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 (per cui sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo) o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-*bis*, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017 (sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e svolgimento di un percorso universitario e accademico di formazione, con oneri a carico degli interessati, finalizzato all'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento, conseguita la quale sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio). La disposizione, come integrata al Senato, prevede, altresì, che i vincitori dei suddetti concorsi che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della medesima abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 (comma 4).

Nel corso dell'esame al Senato sono state, inoltre, disposte talune novelle all'articolo 47 comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022 che nel testo vigente prevede, tra l'altro, che specifiche graduatorie concorsuali siano integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997, con i candidati risultati idonei per avere

raggiunto o superato il punteggio minimo previsto e che le stesse vengano prorogate sino al loro esaurimento. Le modifiche, in particolare, prevedono:

- l'estensione delle suddette modalità di integrazione ad un'ulteriore graduatoria concorsuale (comma 4-*bis*, lett. *a*));
- la proroga di una specifica graduatoria concorsuale sino al suo esaurimento e il suo utilizzo a decorrere dall'a.s. 2025/2026 nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo relative alle precedenti graduatorie (comma 4-*bis*, lett. *b*)).

Il **prospetto riepilogativo**, non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento e per le parti ancora riferibili al testo in esame, ne ribadisce il contenuto e riferisce che:

- il **comma 1** possiede carattere ordinamentale e non comporta un aggravio di spesa rispetto alla disciplina attualmente prevista. Tale intervento normativo opera sulle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente;
- il **comma 2**, che introduce i commi 3-*ter* e 3-*quater* all'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare il comma 3-*ter* opera esclusivamente su posti già banditi ed ha natura ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Il comma 3-*quater* possiede natura ordinamentale, prevedendo un meccanismo che consente di individuare anticipatamente, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, le eventuali rinunce, in modo tale da determinare quali siano i posti vacanti e disponibili e non comporta oneri a carico dello Stato;
- il **comma 3** modifica l'articolo 17, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 59 del 2017 e incide esclusivamente sulle modalità del calcolo dell'arrotondamento che determina la ripartizione dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie da assegnare tra le graduatorie di merito della procedura del 2018 e quella del 2020 prevedendo che le frazioni di posto siano arrotondate per eccesso se uguali o maggiori a 0,5 invece che per difetto. La disposizione, pertanto, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**, nella nota di risposta alle osservazioni formulate in 5ª Commissione al Senato, ha con fermato che, dal diverso criterio di arrotondamento per eccesso, che determina la ripartizione dei posti di docente vacanti e disponibili, non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica proposta incide esclusivamente sulle procedure concorsuali da cui individuare gli aventi diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato, a invarianza del numero dei soggetti assumibili. E' stato, inoltre, evidenziato che tutte le operazioni di assunzione derivanti dall'utilizzo delle graduatorie di merito delle

procedure concorsuali del 2018 e del 2020 avvengono nei limiti dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997;

- il comma 4 possiede natura meramente procedurale e, comunque, interviene nell'ambito delle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente. Con specifico riguardo alla stipula dei contratti a tempo determinato da parte delle istituzioni scolastiche viene precisato che ciò non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie già autorizzate per l'assunzione dei docenti, a decorrere dal 1° settembre 2025.

Gli emendamenti approvati al Senato, che hanno modificato e integrato l'articolo in esame non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme di cui ai commi da 1 a 4 prevedono specifiche novelle alla disciplina del reclutamento di personale docente con particolare riguardo all'impiego di graduatorie concorsuali di merito.

In particolare, al comma 1, si consente l'integrazione per un triennio delle graduatorie dei concorsi PNRR banditi a decorrere dal 2023, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. Le graduatorie in questione sono utilizzate in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR. Viene precisato che all'integrazione delle graduatorie in riferimento si attinge in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997. Il comma 2, cpv. 3-ter prevede la costituzione di un elenco regionale, a partire dall'anno scolastico 2026/27 in cui potranno inserirsi, per la futura assunzione in ordine di concorso, tutti coloro che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020; inoltre viene prevista una misura procedurale che consente l'anticipata individuazione, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, delle eventuali rinunce agli incarichi, in modo tale da consentire la tempestiva individuazione dei posti vacanti e disponibili da coprire (comma 2, cpv. 3-quater). Vengono, quindi, modificate le modalità di calcolo dell'arrotondamento (non più per difetto, bensì per eccesso se maggiori o uguali a 0,5) che determinano la ripartizione dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie, da assegnare alle graduatorie di merito delle procedure del 2018 e del 2020 (comma 3). È, infine disposto che, limitatamente all'a.s. 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente siano completate entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 31 agosto 2025, attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo tale data, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025; precisando, tra l'altro, che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure assunzionali, i posti vacanti resi indisponibili in virtù della medesima procedura vengano temporaneamente

coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto ai vincitori dei concorsi (comma 4).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il tenore complessivamente ordinamentale delle disposizioni, confermato anche dalla relazione tecnica, la cui applicazione appare operare nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

Con riguardo, altresì, al comma 3, si prende atto di quanto evidenziato dal Governo al Senato, ovvero che il diverso criterio di arrotondamento adottato (per eccesso anziché per difetto) ai fini della determinazione della ripartizione dei posti di docente vacanti e disponibili non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica incide esclusivamente sulle procedure concorsuali da cui individuare gli aventi diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato, a invarianza del numero dei soggetti assumibili, considerato inoltre che tutte le operazioni di assunzione derivanti dall'utilizzo delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali del 2018 e del 2020 avvengono nei limiti dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

Non si hanno osservazioni da formulare, infine, in merito al comma 4-*bis*, introdotto al Senato, che ha esteso la portata applicativa di vigenti misure (di cui all'articolo 47 comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022) che consentono di integrare specifiche graduatorie concorsuali nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto e che consentono che le stesse graduatorie vengano prorogate sino al loro esaurimento.

ARTICOLO 2-*bis*

Disposizioni in materia di dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano PNRR, relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico

La norma, introdotta al Senato, con riferimento all'anno scolastico 2025/2026, incrementa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico istituito (con una dotazione di 122 milioni di euro per il 2025, di 189 milioni di euro per il 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere

dal 2027) nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dal comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (comma 1).

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, incrementa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (comma 1).

Al riguardo, pur rilevando che l'onere indicato risulta configurato come limite massimo di spesa, in mancanza di una relazione tecnica riferita alla norma introdotta dal Senato, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti della norma stessa sui tre saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo del medesimo comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024.

Al riguardo, si evidenzia che tale ultima disposizione ha stabilito per il predetto Fondo una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Tale dotazione è ridotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 567, della medesima legge n. 207 del 2024, per un ammontare pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai fini della parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento di 1.866 posti di sostegno a

decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e di ulteriori 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Ciò premesso, si rileva che il suddetto Fondo, iscritto sul capitolo 1281 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, reca - in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale dello Stato¹³ - una dotazione iniziale di 97.010.000 euro per l'anno 2025 e di 114 milioni di euro per l'anno 2026. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta inoltre che allo stato il predetto capitolo reca disponibilità di competenza, per il corrente esercizio finanziario, pari a 47.010.000 euro¹⁴.

Nel ricordare che alla disposizione che ha istituito il Fondo erano stati ascritti effetti riflessi di segno positivo sui saldi fabbisogno e indebitamento netto in termini di maggiori entrate e che, pertanto, il suo utilizzo determina effetti differenziati sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno che il Governo confermi che gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo in esame, riferite a trattamenti economici, presentino il medesimo profilo sui saldi di finanza pubblica.

Appare, inoltre, necessario, acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate anche nell'anno 2026, nonché una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, tenendo conto della riduzione operata ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 2, del presente decreto.

¹³ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

¹⁴ Sul punto, si rammenta che l'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 202 del 2024, ha disposto una riduzione del Fondo, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzata all'incremento del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022.

ARTICOLO 3

Rimodulazione delle risorse del PNRR assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito

La norma, al fine di garantire le necessarie risorse al completamento della misura del PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, autorizza il Ministero dell’istruzione e del merito all’emanazione di un bando volto alla selezione delle progettualità necessarie nonché allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all’esito della procedura avviata ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 123 del 2023, utilizzando le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di propria titolarità fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93, di cui euro 205.999.113,93 a valere sulla misura Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici”, euro 114.700.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno”, ed euro 499.000.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

Per effetto di un emendamento approvato durante l’esame al Senato, è stato, altresì, previsto che le risorse residue non impiegate per le finalità di cui sopra possano essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR (comma 1).

Si ricorda che l’articolo 11 del decreto-legge n. 123 del 2023 autorizza un ulteriore piano per asili nido per l’incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, demandando ad uno o più decreti ministeriali l’individuazione dei relativi interventi.

La **relazione illustrativa** evidenzia che della procedura selettiva derivante da quanto richiamato (avviso pubblico prot. n. 68047 del 15 maggio 2024) residuano allo stato n. 37 interventi.

Si autorizza altresì il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili (comma 2).

Per effetto di modifiche introdotte durante l’esame al Senato, si dispone, inoltre:

- modificando, l’articolo 1, commi 31-*bis* e 34, della legge n. 160 del 2019, la proroga, dal 30 novembre 2024 al 31 luglio 2025, del termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile¹⁵ devono inserire all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 e il differimento, dal 28 febbraio 2025 al 31 ottobre 2025, del

¹⁵ Di cui all’articolo 1, comma 29, della medesima legge n. 160 del 2019.

termine per l'emanazione del decreto di revoca dei citati contributi da parte del Ministero dell'interno (comma 2-*bis*);

- al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, l'incremento di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 del Fondo unico per l'edilizia scolastica¹⁶, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito (commi 2-*ter* e 2-*quater*).

Si prevede, infine, che dall'applicazione di quanto disposto, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2-*ter* e 2-*quater*, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento e per le parti ancora riferibili al testo in esame, specifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse aggiuntive previste per l'indizione del nuovo bando per asili nido sono risorse RRF, già riconosciute al Ministero dell'istruzione e del merito a seguito della revisione del PNRR avvenuta con decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti e rientrano nel limite delle risorse assegnate al medesimo Ministero dell'istruzione e del merito, titolare delle misure del PNRR, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, senza alterare la composizione tra progetti in essere e nuovi progetti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.

Si evidenzia che gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, durante l'esame al Senato, che hanno modificato il testo originario non sono corredata di **relazione tecnica**.

Il Governo, durante l'esame al Senato¹⁷, ha precisato che l'obiettivo del nuovo avviso pubblico e, quindi, del nuovo piano asili è quello di raggiungere il target europeo del PNRR per questo Investimento e che, utilizzando il costo parametrico di 24.000 euro a nuovo posto in caso di nuova costruzione ovvero di 20.000

¹⁶ Di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 179 del 2012.

¹⁷ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 6 maggio 2025.

euro a nuovo posto in caso di riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, si stima di poter attivare circa 30.000 nuovi posti nella fascia 0-2 anni.

Il Governo ha, altresì, puntualizzato che non si ravvisano al momento criticità nel raggiungimento degli obiettivi e dei target PNRR riferiti alle mense scolastiche, alle scuole nuove e alla messa in sicurezza.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede un incremento delle risorse destinate alla misura del PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” autorizzando conseguentemente il Ministero dell’istruzione e del merito all’emanazione di un bando volto alla selezione di nuove progettualità nonché allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all’esito della procedura avviata ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 123 del 2023. A tale fine sono utilizzate le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di titolarità del medesimo Ministero dell’istruzione e del merito fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93¹⁸. Per effetto di un emendamento introdotto durante l’esame al Senato, si prevede altresì, che le risorse non impiegate per le finalità di cui sopra possano essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR (comma 1). Si autorizza, inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili (comma 2). Si prevede, infine, che dall’applicazione di quanto disposto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica¹⁹ (comma 3). Il Governo, durante l’esame al Senato, ha chiarito che le risorse previste dalla norma sono sufficienti al raggiungimento dell’obiettivo programmato e il loro trasferimento da altri investimenti non determinerà il mancato raggiungimento di questi ultimi.

¹⁸ Nello specifico si autorizza ad utilizzare euro 205.999.113,93 a valere sulla misura Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici”, euro 114.700.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno”, ed euro 499.000.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”.

¹⁹ Ad esclusione dei commi 2-ter e 2-quater.

Al riguardo, preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo, sarebbero opportuni comunque ulteriori dati ed elementi volti a confermare che il trasferimento delle risorse da determinate misure PNRR non pregiudichi la loro realizzazione. Appare altresì necessario che il Governo chiarisca se l'emendamento introdotto durante l'esame al Senato, concernente il possibile utilizzo delle risorse non impiegate per le summenzionate finalità a favore di altre misure del PNRR, faccia riferimento ad altri investimenti di titolarità del medesimo Ministero dell'istruzione e del merito o se si riferisca anche a misure del PNRR di cui sono titolari altri Ministeri.

Per effetto di ulteriori modifiche introdotte durante l'esame al Senato, la norma prevede inoltre:

- intervenendo sull'articolo 1, commi 31-*bis* e 34, della legge n. 160 del 2019, alcune modifiche sulla disciplina dei contributi a favore dei comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Nello specifico, si prevede il rinvio dei termini per l'inserimento del CUP²⁰ nel sistema di monitoraggio e per l'emanazione del decreto di revoca dei citati contributi (comma 2-*bis*);
- l'incremento di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 del Fondo unico per l'edilizia scolastica²¹, al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici (commi 2-*ter* e 2-*quater*).

Al riguardo, con riferimento al comma 2-*bis*, per cui rimane applicabile la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 3, non si formulano osservazioni atteso che ai precedenti rinvii dei summenzionati termini, di cui da ultimo l'articolo 10-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2024, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'aumento del Fondo unico per l'edilizia scolastica, premesso che l'onere è comunque configurato come limite massimo di spesa, appare comunque opportuno che siano forniti dal Governo ulteriori elementi atti a valutare se lo stanziamento indicato risulti congruo rispetto alla finalità prevista dalla norma.

²⁰ Codice unico di progetto.

²¹ Di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 179 del 2012.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 dispone l'utilizzo delle risorse del PNRR disponibili sugli investimenti a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93 – di cui euro 205.999.113,93 a valere sulla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1, «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici», euro 114.700.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2, «Piano di estensione del tempo pieno», ed euro 499.000.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica» – al fine di assicurare le risorse necessarie per l'emanazione di un nuovo bando, nonché per lo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura già avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominato «Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».

Si rammenta che la dotazione complessiva prevista per il sopracitato Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, risulta pari a euro 3.244.859.040,04²², avendo questo subito una contrazione delle risorse allocate, rispetto alla dotazione originaria, pari a 4,6 miliardi di euro²³, a seguito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023. Nella sua ultima versione, la misura si prefigge la creazione di almeno 150.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia entro il 30 giugno 2026²⁴.

A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame del presente decreto presso il Senato della Repubblica, si consente, altresì, che le risorse residue che risultino non impiegate per la suddetta finalità possano essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi.

Tanto premesso, si prende atto che, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento presso la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento, il Governo ha evidenziato che,

²² Si veda, al riguardo, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato 3 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2024.

²³ Si veda, al riguardo, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021.

²⁴ Si tratta, nella fattispecie, del *target* M4C1-18, individuato dall'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023.

al precipuo scopo di raggiungere il *target* previsto dal PNRR per il citato Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, si stima di poter attivare circa 30.000 nuovi posti nella fascia 0-2 anni, utilizzando il costo parametrico di 24.000 euro per ciascun nuovo posto in caso di nuova costruzione, ovvero di 20.000 euro per ciascun nuovo posto in caso di riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido e ha precisato che non si ravvisano al momento criticità nel raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del PNRR riferiti alle mense scolastiche, alle scuole nuove e alla messa in sicurezza, le cui risorse sono destinate al finanziamento del predetto investimento.

Ciò posto, atteso che alle norme in esame non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno che il Governo confermi che le previste rimodulazioni non incidano sugli andamenti di spesa già scontati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Si fa presente altresì che il comma *2-quater* dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-ter* del medesimo articolo, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, nel rilevare che gli oneri oggetto di copertura finanziaria, derivanti dall'incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica, corrispondono a spese in conto capitale, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento del fondo oggetto di utilizzo reca le occorrenti disponibilità.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dalle disposizioni del medesimo articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi *2-ter* e *2-quater*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 3-bis

Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica realizzati dall'INAIL

Normativa vigente L'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge n. 205 del 2017, modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 681, lettera *b*), della legge n. 207 del 2024, prevede che per il completamento

del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 190 del 2014²⁵ e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL siano posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato²⁶, modificano l'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge n. 205 del 2017, specificando che i canoni da corrispondere all'INAIL per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, sono quelli inerenti agli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La relazione tecnica non considera le norme, introdotte durante l'esame al Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge n. 205 del 2017, specificando che i canoni da corrispondere all'INAIL per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, posti a carico dello Stato sono quelli inerenti agli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ciò premesso, considerato che l'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge n. 205 del 2017, è stato da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 681, lettera *b*), della legge n. 207 del 2024 che ha ridotto da 1,5 a 1 milione di euro l'onere recato dalla disposizione a decorrere dall'esercizio 2025 e la relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e che la RT riferita al suddetto comma

²⁵ L'articolo 1, comma 317, della legge n. 190 del 2014 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.

²⁶ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.0.2 su cui la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo. *Cfr.* seduta n. 385 del 20 maggio 2025.

681 della legge di bilancio 2025 non ha esplicitato le ragioni della riduzione dell'onere, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se la modifica in esame risulti necessaria per allineare i contenuti della disposizione di cui trattasi agli oneri derivanti dal trasferimento a carico dello Stato dei canoni INAIL, come ridotti dalla legge di bilancio 2025.

ARTICOLO 3-ter

Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche

Normativa vigente L'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2011, al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, individua, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra le priorità nazionali l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*) e della didattica digitale (comma 1).

Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione (comma 2).

A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato²⁷, modificano l'articolo 24-*bis*, del decreto-legge n. 152 del 2011, in materia di sviluppo delle competenze digitali, come segue:

- viene modificato il comma 1, prevedendo che il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, individui tra le priorità nazionali lo sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione [comma 1, lettera *a*]).

²⁷ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.0.4 su cui la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo. *Cfr.* seduta n. 383 del 14 maggio 2025.

A legislazione vigente il suddetto Piano individua tra le priorità semplicemente l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica e della didattica digitale;

- viene soppresso il comma 2, contenente la previsione che entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione [comma 1, lettera *b*]);
- viene modificato il comma 3, prevedendo che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegua lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo in via sperimentale, l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica.

A legislazione vigente, la formulazione del testo prevede che si persegua lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica.

La relazione tecnica non considera le norme, introdotte durante l'esame al Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2011, in materia di sviluppo delle competenze digitali.

In particolare, le modifiche rimodulano le priorità in materia informatica individuate dal Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado nonché le modalità con cui si persegue, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 nelle scuole di ogni ordine e grado, lo sviluppo delle competenze digitali. Viene altresì soppresso il comma 2, che assegna al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di integrare gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza dei vari cicli di istruzione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2011 specifica che all'adozione del Piano nazionale di formazione dei docenti e allo sviluppo delle competenze digitali scuole di ogni ordine e grado si provvede nell'ambito delle risorse già destinate a tali scopi e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 3-*quater*

Disposizioni urgenti per l'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica

Normativa vigente. L'articolo 24 del decreto-legge n. 13 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al comma 1, contiene disposizioni che mirano a semplificare gli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. A tale scopo, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento, da parte degli enti locali beneficiari, delle economie derivanti dai ribassi d'asta riguardanti l'intervento medesimo, laddove ancora disponibili. La relazione tecnica a corredo del provvedimento affermava che la disposizione recata dal comma 1 non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a consentire l'utilizzo dei ribassi d'asta.

Le norme, introdotte in sede referente presso il Senato²⁸, novellano la disciplina in materia di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali, in attuazione del PNRR di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 13 del 2023. In particolare, è prevista l'estensione dell'utilizzo dei ribassi d'asta, laddove disponibili, agli appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro, in seguito a modifiche resesi necessarie in fase di sviluppo progettuale [comma 1, lettera *a*]).

Sono, inoltre, introdotte²⁹ disposizioni volte a:

- chiarire a quali condizioni è possibile effettuare le varianti in corso d'opera riguardanti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, con la previsione che le medesime siano comunicate dai soggetti attuatori sulla base delle indicazioni fornite dal citato Ministero e siano compatibili con il raggiungimento dei *target* e delle *milestone* previsti dal PNRR, nonché con il rispetto delle condizionalità anche temporali del predetto Piano, ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese;
- prevedere la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta per i progetti di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito che siano confluiti successivamente nel PNRR, se

²⁸ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento n. 3.0.7 (testo 2) e degli identici 3.0.8 (testo 2), 3.0.9 (testo 2), 3.0.10 (testo 2) da parte della 7ª Commissione permanente - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica nella seduta in sede referente n. 213 del 13 maggio 2025. Su tali proposte emendative la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo. *Cfr.* seduta n. 383 del 14 maggio 2025.

²⁹ Per effetto dell'inserimento di due commi aggiuntivi (commi 1-*bis* e 1-*ter*) dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 13 del 2023.

disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i predetti progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)³⁰, laddove indispensabile alla rendicontazione dell'obiettivo [comma 1, lettera b)].

Si rammenta che il Ministero dell'istruzione e del merito, in una lettera indirizzata agli enti locali beneficiari degli interventi PNRR recante le indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia, chiariva che l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta potesse essere autorizzato al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) le economie si riferiscano esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate; 2) siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi; 3) le varianti siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto. Il Ministero precisava inoltre che in nessun caso, dunque, tali economie possono essere utilizzate per varianti suppletive, con eccezione di quelle derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara.

Con riferimento alle varianti in corso d'opera relative a interventi volti a consentire l'attuazione del PNRR, l'articolo 7 del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al comma 2-*ter*, chiarisce che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), dell'abrogato decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), debbano essere annoverati anche gli eventi impreveduti ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. In tali casi, secondo la previsione di cui al comma 2-*quater*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

La relazione tecnica non considera le norme, introdotte durante l'esame al Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte durante l'esame al Senato, novellando l'articolo 24 del decreto-legge n. 13 del 2023, modificano la disciplina in materia di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali, in attuazione del PNRR.

³⁰ Il principio del non arrecare un danno significativo (*Do Not Significant Harm*), già stabilito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 ed esteso all'ambito dell'istituzione del dispositivo di ripresa e resilienza dal regolamento (UE) 2021/241, prevede che gli interventi previsti dai piani nazionali concernenti l'implementazione del citato dispositivo non arrechino nessun danno significativo all'ambiente, concorrendo per il 37 per cento delle risorse alla transizione ecologica.

In particolare, le modifiche previste estendono l'utilizzo dei ribassi d'asta, laddove disponibili, agli appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro, in seguito a modifiche resesi necessarie in fase di sviluppo progettuale [comma 1, lettera *a*]). Si introducono inoltre disposizioni volte a chiarire a quali condizioni è possibile effettuare, con contestuale comunicazione, le varianti in corso d'opera, e a prevedere la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta per i progetti di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito che siano confluiti successivamente nel PNRR, per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) [comma 1, lettera *b*]).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere procedurale delle disposizioni in esame e tenuto conto che alle norme su cui si interviene non erano stati ascritti effetti onerosi.

ARTICOLO 3-*quinquies*

Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato³¹, modificano l'articolo 2, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024, che prevede, in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, la mancata adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021 (riduzione o revoca dei contributi), e la rinuncia all'esercizio dei poteri sostitutivi, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.

La modifica specifica che i termini intermedi non devono essere espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR.

La relazione tecnica non considera le norme, introdotte durante l'esame al Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 2, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024, che consente, in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse, di non

³¹ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.0.19 su cui la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo. *Cfr.* seduta n. 383 del 14 maggio 2025.

adottare i provvedimenti di riduzione o revoca dei contributi e di rinunciare all'esercizio dei poteri sostitutivi, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini previsti dal PNRR e purché tali termini intermedi non siano espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della novella e considerato che alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 3-*sexies*

Disposizioni in materia di controlli su attività di edilizia scolastica

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato³², prevedono che, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, siano individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.

La relazione tecnica non considera le norme, introdotte durante l'esame al Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito siano individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.

Al riguardo, appare necessario acquisire conferma che allo svolgimento dei suddetti controlli si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

³² A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.0.20 su cui la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo. *Cfr.* seduta n. 383 del 14 maggio 2025.

ARTICOLO 3-septies

Disposizioni per l'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese

Normativa vigente. L'articolo 26, commi 1-4 del decreto-legge n. 13 del 2023 riconosce, su richiesta, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo un esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolare di contratti di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato, di cui agli articoli 22 o 24 della legge n. 240 del 2020 (comma 1).

Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata. L'esonero si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al successivo comma 4 (comma 2).

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge, si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio contributivo, nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026 (comma 3).

Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» (comma 4).

La norma, introdotta al Senato, modificando i commi 1-3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, sostituisce con il credito di imposta il beneficio attualmente previsto nella forma di esonero contributivo per le imprese che assumono giovani ricercatori.

In particolare:

- viene sostituito interamente il comma 1, disponendo che, al fine di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, almeno una unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero che è o è stato titolare di contratti di assegni di ricerca o di contratti di ricerca a tempo determinato di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è concesso un contributo pari a 10.000 euro, sotto forma di credito d'imposta, per ciascuna unità di personale assunta e comunque nei limiti complessivi delle risorse cui al successivo comma 3.

Il credito d'imposta è riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca con apposita procedura concessoria disciplinata ai sensi del decreto previsto dal comma 3 e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997³³, entro il 31 dicembre 2026, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000³⁴.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- viene abrogato il comma 2 dell'articolo 26 che disciplina le modalità di concessione dell'esonero contributivo;
- viene modificato l'ambito temporale di riferimento del limite di spesa indicato dal citato comma 3 dell'articolo 26, pari a 150 milioni di euro, che viene riferito al periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, anziché al periodo 2024-2026, prevedendosi altresì che il decreto del Ministro dell'università e della ricerca che ripartisce le citate risorse tra i beneficiari sia adottato di concerto solo con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Non viene invece modificata la norma di copertura di cui al comma 4 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, che prevede che ai relativi oneri si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione».

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, modificando i commi da 1 a 3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, sostituisce con un credito di imposta, pari a 10.000 euro per ogni nuovo assunto, il beneficio attualmente previsto, nella misura di complessivi 7.500 euro per un periodo massimo di 24 mesi per ciascun assunto, nella forma di esonero contributivo, per le imprese che assumono giovani ricercatori. La norma abroga inoltre il comma 2 dell'articolo 26

³³ Disciplina il versamento unitario delle imposte e dei contributi dovuti all'INPS e la loro compensazione.

³⁴ Gli articoli 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e 34 della legge n. 388 del 2000 hanno introdotto limiti all'utilizzo di crediti di imposta in compensazione di imposte e contributi.

che disciplina le modalità di concessione dell'esonero contributivo e modifica l'ambito temporale di riferimento del limite di spesa di 150 milioni di euro previsto dal comma 3 dell'articolo 26, riferendolo al periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, anziché al periodo 2024-2026.

Non viene invece modificata la norma di copertura recata dal testo vigente del comma 4 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, in base alla quale agli oneri relativi ai predetti commi si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione».

Al riguardo, considerato che, in base alla normativa vigente, l'ammontare complessivo delle risorse utilizzabili, pari a complessivi 150 milioni di euro, è destinato alla concessione di un esonero contributivo per l'assunzione di ricercatori del triennio 2024-2026 e che è già stato adottato il decreto del Ministro dell'università e della ricerca (*cfr.* il decreto 19 ottobre 2023, n. 1456) che ha disciplinato le modalità di riconoscimento del citato beneficio, dovrebbe essere chiarito se tali risorse siano state almeno in parte erogate e, in tal caso, quale sia l'ammontare delle risorse residue. Andrebbe comunque valutata l'opportunità di non intervenire con la tecnica della novella all'interno di norme, come quelle in esame, che hanno già condotto all'adozione di un decreto ministeriale per la loro attuazione, al fine di evitare dubbi interpretativi, sia sull'ammontare del limite di spesa riferito alla nuova misura, posto che le risorse originarie potrebbero essere già state in tutto o in parte utilizzate, sia sul termine entro il quale deve essere adottato il nuovo decreto ministeriale, giacché a legislazione vigente, il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023 fa riferimento ad un termine di 90 giorni riferito alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 13 e non alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Va altresì evidenziato come il beneficio introdotto consista nel riconoscimento di un credito d'imposta per ogni nuovo assunto – verosimilmente, quindi, fin dal momento dell'assunzione - senza che sia previsto

alcun meccanismo per la restituzione dello stesso nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa anche solo dopo il decorso di un breve termine. Ciò stante, appare pertanto opportuno che il Governo assicuri che anche tale aspetto sarà disciplinato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca che provvederà a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio.

L'esigenza di un analogo meccanismo di salvaguardia non si pone invece a legislazione vigente, giacché, consistendo il beneficio previsto a legislazione vigente in un esonero contributivo, esso risulta strettamente legato all'esistenza stessa del rapporto di lavoro.

Infine, con riferimento alla congruità delle risorse messe a disposizione, andrebbero forniti dati e elementi utili, al fine di poter valutare il corretto dimensionamento del limite di spesa in relazione ai potenziali beneficiari del credito di imposta. In proposito, si rammenta infatti che il limite di spesa (pari a 150 milioni di euro per gli anni 2024-2026) era stato fissato ipotizzando la concessione dell'esonero contributivo previsto all'intera platea potenzialmente interessata al beneficio, come stimata dalla relazione tecnica riferita all'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023 (20.000 ricercatori da assumere x 7.500 euro di esonero contributivo = 150 milioni di euro); pertanto, considerata la misura del nuovo beneficio, pari a 10.000 euro di credito d'imposta per ogni nuovo assunto, il limite di spesa previsto (150 milioni di euro), anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo fosse interamente utilizzabile per il nuovo beneficio, risulterebbe insufficiente a soddisfare tutti i potenziali beneficiari (20.000 ricercatori x 10.000 euro di credito d'imposta = 200 milioni di euro).

ARTICOLO 3-*octies*

Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato³⁵, integra l'articolo 18-*quinquies* (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR) del decreto-legge n. 113 del 2024, inserendovi, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un nuovo comma (2-*bis*). Tale comma prevede che, compatibilmente

³⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 3.0.17 (testo 2) in sede referente.

con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura sia autorizzata a trasferire al soggetto attuatore risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonché l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta n. 385 del 20 maggio 2025), è stato chiesto un chiarimento al Governo in ordine all'emendamento 3.0.17 (testo 2), introduttivo della norma in esame, relativamente alla possibilità di un'accelerazione della spesa. Il Governo ha risposto confermando l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica. La Commissione Bilancio ha quindi formulato parere non ostativo sull'emendamento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame integra l'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, inserendovi, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un nuovo comma (il comma 2-*bis*). Il nuovo comma prevede che, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l'Amministrazione centrale titolare della misura sia autorizzata a trasferire al soggetto attuatore risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell'intervento nonché l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che la norma incide su risorse già previste a legislazione vigente e non determina, come chiarito dal Governo nel corso dell'esame al Senato, un'accelerazione della spesa.

ARTICOLO 3-*novies*

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, al fine di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente universitario in attuazione del PNRR, istituisce, nelle more della revisione della legge n. 240 del 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento), il sesto quadrimestre nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, successivo a quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024.

I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 10 marzo 2026. Le commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 17 agosto 2026. Ai membri delle Commissioni, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del predetto decreto direttoriale, non sono corrisposti compensi, emolumenti o indennità.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame istituisce, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, il sesto quadrimestre, successivo a quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024. Si dispone che i lavori relativi al sesto quadrimestre debbano concludersi entro il 10 marzo 2026. Le Commissioni nazionali già formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023 restano in carica fino al 17 agosto 2026.

Al riguardo non si formulano osservazioni posto che la relazione tecnica del richiamato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024, non ascriveva allo stesso effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti la proroga del mandato dei componenti delle Commissioni giudicatrici formate sulla base del suddetto decreto direttoriale, risulta finanziariamente neutra, poiché il comma 4 dell'articolo 8 del medesimo decreto direttoriale prevede che ai membri delle Commissioni non vengano corrisposti compensi, emolumenti o indennità.

ARTICOLO 4

Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma delle guide turistiche³⁶

Normativa previgente. L'articolo 4 della legge n. 190 del 2023, stabilisce che l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica (comma 1).

Al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, della medesima legge n. 190 del 2023, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 4).

Il richiamato articolo 14, comma 2, stabilisce che con decreto ministeriale è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri.

La norma, al fine di assicurare l'attuazione della riforma delle guide turistiche, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'esame di abilitazione per tale figura, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 190 del 2023. Nello specifico, è autorizzata una spesa di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026 e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 (nel testo previgente l'autorizzazione di spesa prevista era 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica (comma 1)	1,3	0,7	0,8	1,3	0,7	0,8	1,3	0,7	0,8
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A - TURISMO (comma 2)	1,3	0,7	0,8	1,3	0,7	0,8	1,3	0,7	0,8

³⁶ Prevista dalla riforma 4.1 "Ordinamento delle professioni delle guide turistiche", della Missione 1, Componente 3, del PNRR.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento e per le parti ancora riferibili al testo in esame, specifica che l'articolo 28 del decreto del Ministro del turismo n. 88 del 2024 ("Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge n. 190 del 2023") ha stabilito che i "soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti a un versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame, stabilito in euro 10".

Viene, inoltre, riportato che, nel corso dell'anno 2024, è stata stipulata la convenzione, tra il Ministero del turismo e FORMEZ, per la realizzazione del Progetto "Servizi di assistenza nell'organizzazione e gestione dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica e della prova attitudinale per l'esercizio della professione di guida turistica per il biennio 2024-2025". Tale convenzione prevedeva, per l'espletamento del primo esame, un onere complessivo a carico del Ministero del turismo pari a 300.000 euro (così come previsto dall'articolo 4, comma 4³⁷), tenendo conto di una previsione stimata di 3.000 candidature per il biennio 2024-2025.

Il numero effettivo delle candidature³⁸ è stato però è stato pari a 29.228 unità, pari a dieci volte la previsione stimata. È stato, pertanto, necessario richiedere nuovamente a FORMEZ la predisposizione di un nuovo prospetto dei costi, sulla base delle candidature effettive presentate per il primo esame di abilitazione.

FORMEZ, nel predisporre il nuovo piano dei costi, ha tenuto conto di 30.000 candidati per l'effettuazione della prova scritta in sede unica, ipotizzando, poi, un numero pari a 15.000 candidati per la prova orale, sempre in sede unica, prevedendo l'istituzione di 10 sottocommissioni³⁹ (di seguito si riporta il richiamato prospetto predisposto da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo).

³⁷ Il richiamato articolo 4 della legge n. 190 del 2023 ha autorizzato, per l'espletamento dell'esame di abilitazione, una spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

³⁸ A seguito della pubblicazione del Bando sul portale del reclutamento inPA, in data 28 gennaio 2025, con termine di presentazione delle domande alla data del 27 febbraio 2025.

³⁹ Viene riportato che la numerosità dei candidati, contestualmente alla complessità dell'esame, che prevede tre prove, rende necessaria, infatti, l'istituzione di dieci sottocommissioni che lavorino parallelamente per l'espletamento delle prove.

Esame guide per 30.000 candidati primo anno sede unica con ipotesi dimezzamento orali 15.000 con 10 sottocommissioni	
MACRO VOCI DI SPESA	Totale
A) Progettazione dell'intervento	7.500,00
B) Servizi per la ricezione delle domande	35.000,00
C) Servizi prova scritta	1.100.000,00
C1 Affidamento servizio Global Service - prove scritte	660.000,00
C2 Servizi prove selettive	80.000,00
C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	360.000,00
D) Servizi prova orale	500.000,00
D1 Affidamento servizio Global Service	200.000,00
D2 Servizi prove orali	200.000,00
D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	100.000,00
E) Attività e servizi trasversali	88.000,00
TOTALE COSTI SELEZIONE	1.730.500,00
TOTALE GENERALE	1.730.500,00
costo pro-capite	57,68

Dunque, l'incremento del numero dei candidati, pari a dieci volte la stima iniziale, ha determinato un aumento dei costi generali, pari a circa sei volte la stima iniziale degli stessi. Alla luce di quanto sopra, è stato, pertanto, quantificato, per l'espletamento delle procedure del primo esame di abilitazione per il biennio 2024-2025, un costo complessivo pari a euro 1.731.000.

Con riferimento alle procedure d'esame successive alla prima, è stato stimato, in via prudenziale, un numero di candidature pari a 15.000 partecipanti ed è stato richiesto a FORMEZ di predisporre un conseguente piano dei costi di seguito si riporta il richiamato prospetto predisposto da FORMEZ e dalla Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche del Ministero del turismo).

Esame guide per 15.000 candidati a decorrere dal secondo anno sede unica	
MACRO VOCI DI SPESA	Totale
A) Progettazione dell'intervento	5.000,00
B) Servizi per la ricezione delle domande	23.333
C) Servizi prova scritta	733.333
C1 Affidamento servizio Global Service - prova scritta	440.000
C2 Servizi prova scritta	53.333
C3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	240.000
D) Servizi prova orale	334.000
D1 Affidamento servizio Global Service	133.333
D2 Servizi prove orali	133.333
D3 Commissioni e componenti aggiuntivi lingue straniere	66.667
D) Attività e servizi trasversali	58.667
TOTALE COSTI SELEZIONE	1.154.333
TOTALE GENERALE	1.154.333
costo pro-capite	76,96

Anche in tal caso, l'incremento del numero dei candidati ha determinato un aumento dei costi generali. Il costo complessivo quantificato, per l'espletamento delle procedure relative agli esami di abilitazione successivi al primo, e quindi a decorrere dall'anno 2026, è risultato pari a euro 1.154.333.

Viene precisato, altresì, che al fine di quantificare l'onere a carico della finanza pubblica, occorre distinguere l'annualità 2026 da quelle a decorrere dall'anno 2027. Infatti, con riferimento all'anno 2026, occorre sottrarre al costo complessivo individuato, pari, come detto, a euro 1.155.000 (1.154.333 euro arrotondati per eccesso), la quota di 292.280 euro (versata dai 29.228 candidati), derivante dal contributo corrisposto dai candidati all'atto di iscrizione all'esame attualmente in corso, versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della suddetta legge n. 190 del 2023, e impegnato e utilizzato per coprire i costi relativi all'anticipo della sessione di esame successiva.

Pertanto, il maggiore onere a carico della finanza pubblica relativo all'anno 2026 risulta pari a euro 862.720 (1.155.000 – 292.280) a cui vanno ulteriormente dedotti i 170.000 euro già previsti a legislazione vigente.

Si puntualizza, infine, che, per le annualità a decorrere dal 2027, occorre sottrarre al costo complessivo individuato, pari, come detto, a euro 1.155.000 annui, la quota di 150.000 euro

annui (versata dai 15.000 candidati stimati), derivante dal contributo corrisposto dai medesimi candidati ed utilizzato come descritto in precedenza.

Pertanto, il maggiore onere a carico della finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2027, è pari a euro 1.005.000 annui (1.155.000 – 150.000) a cui vanno ulteriormente dedotti i 170.000 euro già previsti a legislazione vigente.

Il Governo, durante l'esame al Senato⁴⁰, ha chiarito che i costi derivanti dall'esame di abilitazione per l'anno 2025 (il primo a livello nazionale) sono stati interamente coperti con le risorse previste dalla legge n. 190 del 2023 e dal provvedimento in oggetto mentre la quota relativa al contributo versato dai candidati per il primo esame di abilitazione, pari a 292.280 euro, verrà utilizzata a copertura del secondo esame di abilitazione, che si terrà non più tardi dell'anno 2026.

Sull'utilizzo del contributo dei soggetti partecipanti ha precisato, inoltre, che il dispositivo della legge n. 190 del 2023, prevedendo il riversamento delle quote in entrata, crea un problema di disallineamento temporale rispetto al concorso che le genera. Il meccanismo prevede, infatti, che sia "pagato un anticipo *ex ante* e poi il saldo, ma non è l'unico attore per lo scritto e l'orale, da cui discende che contabilmente si deve avere certezza delle risorse per poi procedere con impegni contabili certi. Da qui la natura della norma in commento che sconta in RT un introito di 10 euro per partecipante già esigibile per la seconda sessione di esame nazionale".

Per quanto concerne la durata temporale di ciascuna sessione, viene riportato che la sessione di esame in corso avrà termine presumibilmente entro l'anno.

Infine, viene rappresentato come l'ipotesi di 15.000 candidati per l'esame del 2026 risulti correttamente stimata atteso che il secondo esame avrà inizio dopo pochissimo tempo dalla conclusione del primo e, pertanto, nel 2026 non vi saranno molti più candidati rispetto a quelli ritenuti non idonei nel 2025, tenuto anche conto che non tutti i non idonei si ripresenteranno immediatamente. Inoltre, viene rappresentato che il numero di 15.000 candidati, presumibilmente, risultanti non idonei alla prima prova è da considerarsi come numero massimo potendosi ragionevolmente ritenere che i non idonei saranno in numero inferiore ai 15.000.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'esame di abilitazione per guida turistica, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 190 del 2023. Nello specifico, è autorizzata una spesa di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026 e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 (nel testo previgente l'autorizzazione di spesa prevista era 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025). Viene conseguentemente determinato l'onere oggetto

⁴⁰ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 6 maggio 2025.

di copertura in misura pari a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026 e a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

In proposito, tenuto conto di quanto riportato dalla relazione tecnica e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, durante l'esame al Senato, non si formulano osservazioni atteso che l'onere previsto è comunque configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari complessivamente a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026 e a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero del turismo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 4-bis

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'investimento 2.1 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativo al rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN

Le norme, intervenendo sul decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di protezione di animali utilizzati a fini scientifici, dispongono la (ulteriore) proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali (per ricerche su xenotrapianti e sostanze d'abuso), al fine di assicurare il completamento della misura prevista dal PNRR, Missione 6, Componente 2, investimento 2.1 (Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN).

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 la sospensione del divieto in Italia di alcune

procedure di sperimentazione su animali (per xenotrapianti e sostanze d'abuso), al fine di assicurare il completamento delle misure di potenziamento della ricerca biomedica del SSN previste dal PNRR. In proposito, tenuto conto che ad analoga precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 5

Misure in materia di parità scolastica

Le norme, introducendo il comma 6-*bis* all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, stabiliscono che non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria e che detta attivazione è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento (comma 1).

Viene, altresì, disposta l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-*ter*, del decreto-legge n. 7 del 2007, il quale stabiliva che, dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, venissero escluse le disposizioni del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 facenti riferimento agli istituti tecnici e professionali (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005 aveva previsto l'abrogazione delle seguenti disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10 e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

Tra le suddette disposizioni delle quali, per effetto del comma 2 del provvedimento in esame, si ripristina l'abrogazione totale, si rinviengono, come riferito dalla relazione illustrativa, quelle recate ai commi 5 e 6 dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che riguardano, rispettivamente, la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di tipo diverso e la disciplina degli esami di idoneità. In coordinamento con il successivo comma 3 del provvedimento in esame, recante una nuova disciplina degli esami di idoneità valevole per qualsiasi istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, la disposizione normativa di cui al suddetto comma 2 ripristina l'efficacia abrogativa totale dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, con la conseguente abrogazione anche delle norme di cui ai menzionati commi 5 e 6.

Viene, inoltre, previsto che, intervenendo sull'articolo 192, comma 4, del citato testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, l'alunno o lo studente possa sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di

istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla suddetta commissione di esame non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3).

Vengono, infine, previste le seguenti modifiche all'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012, contenente, tra l'altro, disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini:

- l'abrogazione del comma 27, il quale prevedeva la predisposizione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie [comma 4, lettera a)];
- l'introduzione dei commi 31-*bis* e 31-*ter*, con i quali viene stabilito che: i commi 29, 30 e 31, concernenti la redazione delle pagelle elettroniche, l'adozione dei registri *on line* e l'invio delle comunicazioni a famiglie e alunni in formato elettronico⁴¹, si applicano alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 4, lettera b)].

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

⁴¹ I commi 29, 30 e 31 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabiliscono rispettivamente che:

- a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico (comma 29);
- la pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico (comma 30);
- a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri *on line* e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico (comma 31).

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento e per le parti ancora riferibili al testo in esame, riferisce che le disposizioni di cui al comma 1 sono volte a meglio definire i requisiti richiesti per il corretto riconoscimento dello status di parità a singole classi che le scuole non statali richiedano di attivare, asserendo che le stesse hanno natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Riguardo alla disposizione di cui al comma 2, la relazione tecnica sottolinea come la stessa abbia l'effetto di ripristinare, mediante l'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge n. 7 del 2007, l'abrogazione totale di alcune norme del decreto legislativo n. 297 del 1994, già disposta dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005, affermando che disposizione in questione ha natura meramente ordinamentale, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al comma 3 sono volte a consentire il corretto svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. La norma, secondo la relazione tecnica, si limita a demandare a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità di svolgimento di questi esami e tale decreto potrà stabilire che il presidente esterno sia nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici del secondo ciclo di istruzione. All'attuazione della disposizione in oggetto, la relazione tecnica afferma che si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza pertanto, comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La stessa relazione ribadisce, inoltre, che per la partecipazione alla commissione di esame di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le disposizioni di cui al comma 4 sono volte a rendere effettiva e generalizzata l'adozione di strumenti di dematerializzazione delle procedure amministrative delle scuole, e degli adempimenti concernenti i rapporti tra le scuole e le famiglie [comma 4, lettera a)], precisando espressamente che l'utilizzo della pagella elettronica, del registro *on line* e del protocollo informatico sia obbligatorio (anche) per le scuole paritarie, che vi provvedono con oneri a proprio carico [comma 4, lettera b)]. Pertanto, secondo la relazione tecnica, le disposizioni di cui al comma 4 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo, nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato⁴², con riferimento al comma 3, ha confermato che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli Uffici scolastici regionali affidano l'incarico a presiedere i lavori della commissione incaricata allo svolgimento degli esami di idoneità presso istituti paritari a un presidente "esterno" alla scuola paritaria, ossia un dirigente scolastico,

⁴² Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 379 del 07/05/2025.

presente in organico nei territori di competenza, potendo individuare gli stessi nell'ambito delle istituzioni scolastiche viciniori alle istituzioni scolastiche interessate.

Si ricorda inoltre che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'articolo in esame, prima di acquisire carattere di necessità e urgenza, era già stato inserito nell'A.S. 1184, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", in corso di esame parlamentare al momento della redazione della presente Nota. Nel corso dell'esame di detto provvedimento in 5ª Commissione al Senato⁴³, in riferimento alle disposizioni, di cui al comma 4 della norma in esame, che introducono l'obbligatorietà dell'uso degli strumenti elettronici (ossia la pagella elettronica, il registro *on line* e il protocollo informatico) anche per le scuole paritarie (*Cfr.* articolo 16, comma 4, dell'A.S. 1184), il Governo ha chiarito che l'adozione di tali strumenti rientra nella ordinaria gestione amministrativa e didattica delle istituzioni scolastiche paritarie, ricordando che detti strumenti, se non ancora digitalizzati, sono presenti in formato cartaceo per tutto il personale docente (registro del docente), per la gestione delle classi (registro di classe), nonché per le registrazioni degli atti (registro di protocollo) e che, in relazione agli stessi, le istituzioni scolastiche paritarie sostengono già, con la dotazione corrente, i relativi oneri di acquisto. Pertanto, il Governo ha concluso che, trattandosi di onere ricadente sulle predette scuole paritarie, la norma non ha alcun impatto sulle risorse pubbliche che, a vario titolo, vengono assegnate alle istituzioni medesime.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano misure in materia di parità scolastica. In particolare, viene stabilito che non possa essere autorizzata, tramite provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale, l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria (comma 1). Viene inoltre disposta l'abrogazione di alcune norme del testo unico in materia di istruzione⁴⁴ facenti riferimento agli istituti tecnici e professionali, per effetto della quale vengono, in particolare, abrogate le disposizioni che riguardano la possibilità di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di tipo diverso, e la disciplina degli esami di idoneità (comma 2). Viene quindi introdotta, intervenendo sul suddetto testo unico in materia di istruzione, una nuova disciplina per lo svolgimento degli esami di idoneità, prevedendo che gli stessi possano essere sostenuti nello stesso anno scolastico per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale l'alunno o lo studente

⁴³ Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5ª Commissione al Senato. *Cfr.* 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 29/10/2024.

⁴⁴ Di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità, le cui tempistiche e modalità verranno definite con decreto ministeriale, si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Viene specificato che, per la partecipazione alla suddetta commissione di esame non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3). Vengono, altresì, previste delle modifiche all'articolo 7 del decreto-legge n. 95 del 2012. In particolare, viene abrogato il relativo comma 27, che prevedeva la predisposizione di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [comma 4, lettera *a*]]. Vengono, inoltre, introdotte delle norme, mediante i commi 31-*bis* e 31-*ter* dell'articolo suddetto, che specificano che gli strumenti della pagella elettronica, del registro *on line* e del protocollo elettronico sono adottati dalle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 4, lettera *b*]].

Con riferimento ai commi 1 e 2, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria evidenziata dalla relazione tecnica.

Con riferimento al comma 3, non si formulano osservazioni, considerato che, come espressamente prescritto dalla norma, per la partecipazione alla suddetta commissione di esame non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Riguardo, infine, al comma 4, tenuto conto del fatto che, come espressamente previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, l'adozione dei predetti strumenti di dematerializzazione da parte delle scuole paritarie debba avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul punto non si formulano osservazioni.

Ciò anche alla luce del chiarimento fornito dal Governo⁴⁵, in relazione al disegno di legge di cui all'A.S. 1184, nel quale la norma in oggetto era già inserita prima di acquisire carattere di necessità e urgenza (*Cfr.* articolo 16, comma 4, dell'A.S. 1184), che in merito all'adozione dei suddetti strumenti da parte delle istituzioni scolastiche paritarie ha specificato che, trattandosi di onere ricadente sulle predette scuole paritarie, la norma in oggetto non ha alcun impatto sulle risorse pubbliche che, a vario titolo, vengono assegnate alle istituzioni medesime.

ARTICOLO 6, comma 1

Misure urgenti in materia di *welfare* studentesco

Le norme, inserendo il comma 5-*ter* all'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, incrementano l'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui al comma 5 dell'articolo modificato, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo ai relativi oneri:

- a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
- b) quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
- c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma 1).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁴⁵ Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5^a Commissione al Senato. *Cfr.* 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 298 del 29/10/2024.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al c.5, art. 23, DL n. 95/2012 -welfare Studentesco (comma 1)	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A –MIM [comma 1, lettera a)]	1,0	2,8	3,0	1,0	2,8	3,0	1,0	2,8	3,0
Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art.1, L. n. 440/1997 [comma 1, lettera b)]		0,2			0,2			0,2	
Minori entrate tributarie e contributive									
Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art.1, L. n. 440/1997 [comma 1, lettera b)]					0,1			0,1	
Minori spese in conto capitale									
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006 [comma 1, lettera b)]					0,1			0,1	

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il **Governo**, con una Nota depositata nel corso dell'esame in Commissione 5^a al Senato⁴⁶, ha evidenziato la correttezza dei calcoli effettuati in termini di minori entrate contributive e tributarie, rappresentando che "gli effetti in argomento sono stati calcolati applicando all'onere lordo una percentuale fissa, come convenzionalmente accade in casi simili. L'importo così determinato rappresenta, quindi, sinteticamente l'incremento/decremento complessivo delle entrate contributive e fiscali che, in una prospettiva assolutamente prudenziale, può ritenersi "meccanicamente" associato alla spesa per redditi della PA".

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, incrementano l'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ivi prevista, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, capoverso comma 5-ter, lettere da a) a c), dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dalla novella di cui al predetto capoverso 5-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla citata lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
- quanto, invece, a 200.000 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla citata lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997;

⁴⁶ Seduta del 6 maggio 2025

- quanto, infine, a 97.000 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla citata lettera c), mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte dagli articoli 9-*quater*, comma 2, 10, comma 1, lettera b), e 10, comma 1-*bis*, capoverso 9-*bis*, lettera a).

In relazione, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, si osserva che le risorse del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi sono confluite, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che risulta iscritto sui distinti capitoli 1194⁴⁷, 1195⁴⁸, 1196⁴⁹, 1204⁵⁰ e 2394⁵¹ dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento a diversi cicli di istruzione.

Al riguardo, pur prendendo atto della relativa esiguità della riduzione prevista dalla disposizione in esame, appare comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse afferenti all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 440 del 1997, anche in considerazione dell'ulteriore riduzione dello stanziamento effettuata dall'articolo 10, comma 1-*bis*. Si segnala, altresì, l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine a quale dei predetti capitoli e relativi piani gestionali si intenda attingere con finalità di copertura, anche al fine di

⁴⁷ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 159.733.387 euro per l'anno 2025, a 148.197.734 euro per l'anno 2026, e a 155.938.260 euro per l'anno 2027.

⁴⁸ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 60.285.809 euro per l'anno 2025, a 62.953.809 euro per l'anno 2026, e a 69.117.692 euro per l'anno 2027.

⁴⁹ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 109.374.827 euro per l'anno 2025, a 99.053.999 euro per l'anno 2026, e a 107.900.932 euro per l'anno 2027.

⁵⁰ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 77.559.856 euro per l'anno 2025, a 79.358.162 euro per l'anno 2026, e a 84.459.037 euro per l'anno 2027.

⁵¹ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 40.410.150 euro per l'anno 2025, a 42.537.000 euro per l'anno 2026, e a 42.537.000 euro per l'anno 2027.

escludere che l'utilizzo delle predette risorse sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente.

Con riferimento, infine, all'ultima modalità di copertura finanziaria, si osserva preliminarmente che la compensazione degli effetti finanziari prevista dalla disposizione in esame si rende necessaria in quanto, come emerge dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento in esame, alla riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, disposta dalla precedente lettera *b*), sono associati effetti negativi in termini di minori entrate tributarie e contributive sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Per quanto attiene alle risorse oggetto di utilizzo, si fa presente che, da un'interrogazione presso la Ragioneria generale dello Stato, risulta che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale pari a euro 612.867.832 per l'anno 2025, a euro 352.935.663 per l'anno 2026 e a euro 506.935.663 per l'anno 2027.

Tanto premesso, pur prendendo atto della relativa esiguità della riduzione prevista dalla disposizione in esame, appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva sussistenza delle risorse utilizzate, nonché in ordine alla circostanza che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

ARTICOLO 6, comma 1-bis e 1-ter

Misure in materia di contributo per l'affitto agli studenti fuori sede

Normativa vigente

L'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede che "al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso

rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato". Il Fondo è stato rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 (l'articolo 1, comma 580, legge 29 dicembre 2022, n. 197.); per 10,3 milioni di euro per l'anno 2024 (articolo 16-*bis*, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106) e, da ultimo, per un 1 milione di euro per l'anno 2025 e per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (articolo 1, comma 120, legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Le norme, con alcune novelle all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, introducono due ulteriori requisiti, ossia quelli di cui all'articolo 1, comma 255, lettere *b)* e *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, richiesti agli studenti fuori sede per ricevere il contributo per l'affitto, esonerando da tali ulteriori requisiti le persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le norme, inoltre, escludono dall'accesso al contributo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario (comma 1-*bis*).

In particolare, si tratta dei seguenti requisiti, già previsti per avere diritto all'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale:

- essere iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Le norme, infine, incrementano il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca (comma 1-*ter*).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 1, comma 526, della legge n. 178 del 2020 introducendo due requisiti aggiuntivi per gli studenti fuori sede che richiedono il contributo affitto, già previsti per

l'esonero dalle tasse universitarie. Tali requisiti riguardano la regolarità negli studi e il conseguimento minimo di crediti formativi. Le norme esentano da tali requisiti le persone con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 1992 e escludono dal contributo gli studenti iscritti più di una volta al primo anno (comma 1-*bis*). Le norme, infine, incrementano il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, e provvedono alla copertura finanziaria dei relativi oneri (comma 1-*ter*).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle norme di cui al comma 1-*bis*, che si limitano a integrare i requisiti richiesti per l'accesso al contributo per l'affitto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-*ter* dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 178 del 2020, disposto dal medesimo comma 1-*ter*, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 6-*bis*

Misure urgenti in materia di Carta del docente

Normativa vigente

La Carta del docente, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è erogata a favore dei docenti di ruolo a tempo indeterminato e, in forza dell'articolo 1, comma 572, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), è stata estesa a regime anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Il menzionato articolo 1, comma 572, lettera *c*), della legge di bilancio 2025 demanda contestualmente a un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente dell'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse disponibili. L'articolo 1, comma 573, della menzionata legge, infine, incrementa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa per finanziare la Carta del docente.

La Carta può essere utilizzata per l'acquisto di beni strumentali all'aggiornamento e alla formazione professionale e culturale dei docenti, come ad esempio per l'acquisto di libri e testi cartacei e digitali, di *hardware* e *software* o per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e a corsi di laurea.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, chiarendo che per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi per l'erogazione della Carta del docente le modalità e i criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2015⁵², mentre le modalità definite con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 572, lettera *c*) della legge n. 207 del 2024, si applicheranno a partire dall'anno scolastico 2025/2026 [comma 1, lettera *a*)]. Le norme inoltre inseriscono il comma 123-*bis* all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, disponendo che i soggetti presso i quali è utilizzata la Carta del docente, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettano la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni [comma 1, lettera *b*)].

Le norme infine stabiliscono che, ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti presso i quali è utilizzata la Carta del docente, trasmettono la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 2).

Si segnala che le norme introducono inoltre la possibilità di utilizzare la Carta dei docenti per l'acquisto di prodotti dell'editoria audiovisiva.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo**.

La relazione tecnica, relativa all'articolo aggiuntivo 6.0.100 del Governo, che ha introdotto l'articolo in esame, richiama il contenuto delle norme e rappresenta che le modifiche introdotte dal comma 1, lettera *a*), hanno carattere di urgenza, in quanto consentono di erogare la carta, nell'anno scolastico in corso, anche ai docenti supplenti su posto vacante e disponibile con il medesimo importo già riconosciuto ai docenti di ruolo a legislazione vigente (e in continuità a quanto avvenuto lo scorso anno, anche sulla spinta della necessità di adempiere alle indicazioni della giurisprudenza eurounitaria e nazionale). La platea dei docenti supplenti su posto vacante e disponibile con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto (N02 supplenti annuali) per l'anno scolastico 2024/2025 è quantificabile in 68.410 unità, a cui verrà corrisposto il medesimo importo di 500 euro, già riconosciuto ai docenti di ruolo, per un onere calcolato in euro 34.205.000. Tale importo

⁵² Pubblicato in Gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 243 del 19 ottobre 2015 (successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016 -pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2016).

risulta coperto dallo stanziamento previsto nella Legge di bilancio 2025 che ha incrementato le disponibilità dei quattro capitoli 2164/6-2173/6-2174/6-2175/6 (un capitolo per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado) per euro 60.000.000. Le risorse complessivamente stanziare per l'anno 2025 ammontano a euro 395.936.321. Tanto premesso, quindi, le modifiche introdotte dal comma 1, lettera *a*), rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta emendativa, di cui al comma 1, lettera *b*), e al comma 2, chiarisce la RT, è volta, invece, a porre rimedio alle molteplici difficoltà contabili derivanti dalla gestione delle fatture elettroniche emesse per l'utilizzo della Carta del docente. Al riguardo, la RT chiarisce che la fissazione dei termini per la trasmissione della suddetta fattura in capo agli esercenti, prevista dalla norma in oggetto, intervenendo in una fase antecedente a quella relativa al pagamento da parte della PA, non ha alcuna incidenza sulla disciplina dei tempi di tali pagamenti. Gli esercenti, successivamente alla validazione del *voucher*, ottengono un credito, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016, e, pertanto, possono emettere la fattura elettronica nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), il quale provvede ad assegnare le risorse necessarie alla Consap s. p. a., per effettuare il pagamento. Tuttavia, ai sensi della normativa vigente, la fattura può essere emessa entro il termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 del Codice civile), determinandosi in tal modo un disallineamento temporale tra la data di validazione del voucher da parte dell'esercente e la data in cui viene trasmessa la fattura elettronica alla Consap s.p.a. La mancanza di un termine perentorio per l'invio delle richieste di rimborso da parte degli esercenti alla Consap, da un lato, ha generato la difficoltà di chiusura delle contabilizzazioni relative alle annualità, ormai, da tempo concluse, con conseguente giacenza di ingenti somme di denaro (circa 27 milioni di euro) gestite dalla società Consap s.p.a., e attenzionate anche dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato; dall'altro, impedisce al MIM di programmare e quantificare correttamente l'ammontare della spesa. Inoltre, le richieste di rimborso figurano, attualmente, come fatture commerciali emesse dagli esercenti e, pertanto, sono presenti nella Piattaforma dei crediti commerciali di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012, incidendo sia sullo stock del debito del MIM sia sui relativi ritardi nei pagamenti.

Infine, la RT precisa che l'intervento normativo si pone in linea con analoghe iniziative già intraprese dalla Pubblica amministrazione, quali quelle relative al Bonus cultura 18app, alla Carta della cultura Giovani e alla Carta del merito, promosse dal Ministero della cultura (articolo 6 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16). Per quanto riguarda i profili finanziari, la proposta emendativa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, nel regolare sia i rapporti pendenti sia quelli futuri, si limita

a prevedere termini a pena di decadenza per la trasmissione delle fatture relative ai buoni validati che sono emesse dagli esercenti presso i quali viene utilizzata la Carta.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame precisano che, per l'anno scolastico 2024/2025, la Carta del docente continuerà a essere erogata secondo le modalità stabilite dal DPCM del 23 settembre 2015, mentre le nuove regole entreranno in vigore dall'anno scolastico 2025/2026. Viene inoltre introdotto il comma 123-*bis* all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, prevedendo che i soggetti che accettano la Carta debbano inviare le fatture entro 90 giorni dalla validazione dei buoni, pena la decadenza dal rimborso (comma 1). Per i crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, deve essere trasmessa 90 giorni dalla medesima data di entrata in vigore (comma 2).

La relazione tecnica quantifica le risorse necessarie per erogare anche ai docenti con contratto di supplenza annuale un importo di 500 euro annui, già erogato ai docenti di ruolo, in circa 34,2 milioni di euro annui, considerata una platea di docenti supplenti su posto vacante e disponibile con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto (N02 supplenti annuali) per l'anno scolastico 2024/2025 di 68.410 unità. Al riguardo, considerato che il dato sul numero di docenti alla base della quantificazione risulta coerente con i dati disponibili per gli anni scolastici precedenti⁵³ e visto il carattere ordinamentale delle restanti disposizioni, che si limitano a prevedere termini per la trasmissione delle fatture, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 7

Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie

La norma, modificando l'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, proroga, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, la possibilità che le scuole paritarie, qualora siano impossibilitate a reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, conferiscano incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori in possesso di titolo idoneo.

⁵³ I docenti con la stessa tipologia di contratto sono stati 65.805 nell'anno scolastico 2022/2023 e 67.497 nell'anno scolastico 2021/2022 (Fonte: [Portale Unico dei Dati della Scuola](#)).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma specificando che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto non determina alcun aggravio di spesa, considerato che trattasi di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie il cui personale è a carico dell'ente gestore.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, la possibilità che le scuole paritarie conferiscano incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori in possesso di titolo idoneo.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, gli oneri relativi al personale delle scuole paritarie sono a carico di tali enti.

ARTICOLO 8

Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile

Le norme dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito di risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il **Governo**, con una Nota depositata nel corso dell'esame in Commissione 5^a al Senato⁵⁴, ha confermato la disponibilità delle risorse interessate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, prevedono che, nell'esercizio finanziario 2025, risorse pari a 1 milione di euro del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga presso la Presidenza del Consiglio dei ministri siano riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per finanziare percorsi di formazione per docenti per la prevenzione delle dipendenze giovanili.

In proposito, appare necessario che il Governo assicuri che le nuove finalità di spesa a cui le risorse in questione sono destinate presentino lo stesso andamento delle spese finanziate a legislazione vigente a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

ARTICOLO 9

Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito

La norma, intervenendo sull'articolo 1, comma 568, della legge n. 207 del 2024, prevede che il concorso pubblico del Ministero dell'istruzione e del merito per l'assunzione a tempo indeterminato di 101 funzionari ivi autorizzato avvenga su base territoriale.

Si prevede altresì che l'espletamento delle citate procedure concorsuali avvenga anche con l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)⁵⁵.

Ai relativi maggiori oneri, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁵⁶.

Si ricorda che **l'articolo 1, comma 569, della legge n. 207 del 2024** autorizza, per lo svolgimento della citata procedura concorsuale, una spesa pari a euro 200.000. La relativa relazione tecnica riporta che la quantificazione dell'onere è stata effettuata sulla base di procedure concorsuali precedenti.

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵⁴ Cfr. Seduta del 6 maggio 2025.

⁵⁵ Di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

⁵⁶ Di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali (comma 1)	1,6			1,6			1,6		
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 601, L. n. 296/2006 (comma 2)	1,6			1,6			1,6		

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e, con riferimento alle spese per le procedure concorsuali, nel ricordare che la procedura in oggetto ai sensi del comma 569 del medesimo articolo 1 della legge n. 207 del 2024 beneficia già di uno stanziamento pari a 200.000⁵⁷, specifica che l'incremento delle spese stimate deriva dalla complessità della procedura concorsuale, dalla capillarità territoriale e dalla platea di potenziali candidati, la quale - sulla base dell'ultimo analogo concorso, volto al reclutamento di 304 funzionari - si stima in circa n. 55.000.

I maggiori oneri, relativi ai servizi che si prevede saranno affidati a un soggetto esterno accreditato, derivano dunque da: implementazione del portale inPA per la raccolta delle candidature; predisposizione di una banca dati dei quesiti oggetto della prova sia tematici sia di lingua inglese; organizzazione e gestione della prova scritta (allestimento dei locali individuati per lo svolgimento della prova, predisposizione delle apparecchiature informatiche, identificazione dei candidati, vigilanza nelle sale d'esame, personale d'ausilio ai candidati bisognosi di supporto; assistenza alle commissioni di concorso per la valutazione titoli e stesura della graduatoria finale); supporto tecnico e organizzativo alla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova scritta; accesso agli atti *online* da parte dei candidati.

⁵⁷ Cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019.

Con riferimento alla copertura degli oneri pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025 a valere sul fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, la relazione tecnica chiarisce che la sottrazione di tali risorse è sostenibile rispetto alle finalità del fondo, il cui livello di finanziamento resta, anche dopo questo utilizzo, comunque superiore rispetto alla recente serie storica, sotto riportata.

2022	2023	2024	2025
competenza	competenza	competenza	competenza
303.535.474,00	436.783.854,00	312.375.170,42	391.953.879,00

Il Governo, durante l'esame al Senato⁵⁸, ha chiarito che la quantificazione relativa alle spese per le procedure concorsuali effettuata dal provvedimento originario (legge n. 207 del 2024) non teneva in considerazione la possibilità di svolgere la procedura concorsuale su base regionale. L'introdotta regionalizzazione della procedura ha determinato il necessario affidamento dell'organizzazione al Formez, a seguito di apposita convenzione con il Ministero. Formez, infatti, è il soggetto in grado di garantire la dislocazione della procedura su tutto il territorio nazionale, tenendo conto che si tratta di un concorso a prova unica e contestuale in tutta Italia e per il quale si prevede un numero di domande pari a oltre 50.000. Inoltre, Formez mette a disposizione tutti i servizi connessi a tale complessa organizzazione quali, oltre alle sedi adeguate, la vigilanza, la strumentazione informatica e i *software*, l'assistenza alla commissione e il raccordo con la Commissione Ripam, oltre alla diretta operatività sulla piattaforma Inpa.

Per tali ragioni, al fine di garantire il corretto e veloce esperimento della procedura, è stato indispensabile prevedere la modifica normativa coprendo la spesa con risorse del bilancio del Ministero senza aggravio di ulteriori risorse per lo Stato.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che la procedura concorsuale facente capo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'assunzione a tempo indeterminato di 101 funzionari, di cui all'articolo 1, comma 568, della legge n. 207 del 2024, sia effettuata su base territoriale e anche con l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).

A tal fine è autorizzata una maggiore spesa pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025 a valere Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

⁵⁸ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 6 maggio 2025.

In proposito si evidenzia che l'articolo 1, comma 569, della citata legge n. 207 del 2024 ha autorizzato per la procedura concorsuale in oggetto una spesa di 200.000 euro la cui stima è stata effettuata sulla base di procedure concorsuali precedenti.

Sia la relazione tecnica sia il Governo, durante l'esame al Senato, riferiscono che il maggior onere è dovuto all'introduzione dell'elemento territoriale alla procedura concorsuale e assicurano che le risorse attinte dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche non pregiudicano il funzionamento dello stesso.

Ciò premesso si rileva che, sebbene l'onere sia configurato come limite massimo di spesa, al fine di valutare la congruità della quantificazione è necessario che il Governo fornisca gli elementi analitici sottostanti la stima effettuata considerato tra l'altro che alcune delle voci di costo riportate dalla relazione tecnica non sembrano possedere il richiamato carattere territoriale a cui è ascritto il maggior onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 9 fa fronte ai maggiori oneri derivanti dalle novelle introdotte dal precedente comma 1, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che l'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, nell'istituire il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁵⁹, ha altresì disposto che nello stesso confluissero:

- gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione denominate «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili»;
- gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio», destinati a integrare il fondo medesimo nonché le risorse del Fondo

⁵⁹ La medesima disposizione ha contestualmente istituito il "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato".

per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997;

- quota parte, pari a 15,7 milioni di euro, dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003;
- infine, le risorse relative all'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 634, della sopracitata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 622 a 633 dell'articolo 1 della medesima legge.

Si rammenta, inoltre, che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, la cui dotazione è stata più volte rideterminata nel corso degli anni, risulta iscritto sui distinti capitoli 1194⁶⁰, 1195⁶¹, 1196⁶², 1204⁶³ e 2394⁶⁴ dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione.

Sul punto, si segnala che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le risorse disponibili su ciascuno dei predetti capitoli di spesa risultano sufficienti a far fronte agli oneri previsti dalla disposizione in esame per il corrente esercizio finanziario.

Nel prendere atto che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame, la riduzione del Fondo in questione non è comunque suscettibile di pregiudicare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche⁶⁵, si segnala tuttavia l'opportunità di acquisire indicazioni in merito al capitolo o ai capitoli di spesa, e ai relativi piani gestionali, che saranno concretamente interessati dall'applicazione della norma di copertura finanziaria in commento.

⁶⁰ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 159.733.387 euro per l'anno 2025, a 148.197.734 euro per l'anno 2026, e a 155.938.260 euro per l'anno 2027.

⁶¹ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 60.285.809 euro per l'anno 2025, a 62.953.809 euro per l'anno 2026, e a 69.117.692 euro per l'anno 2027.

⁶² Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 109.374.827 euro per l'anno 2025, a 99.053.999 euro per l'anno 2026, e a 107.900.932 euro per l'anno 2027.

⁶³ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 77.559.856 euro per l'anno 2025, a 79.358.162 euro per l'anno 2026, e a 84.459.037 euro per l'anno 2027.

⁶⁴ Sul predetto capitolo risultano iscritte, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, risorse per un ammontare pari a 40.410.150 euro per l'anno 2025, a 42.537.000 euro per l'anno 2026, e a 42.537.000 euro per l'anno 2027.

⁶⁵ Peraltro, la medesima relazione tecnica afferma che il livello di finanziamento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è comunque superiore, anche a seguito dell'utilizzo previsto dalla disposizione di copertura finanziaria ora in commento, rispetto a quello risultante dall'andamento della recente serie storica.

ARTICOLO 9-bis

Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)

Normativa vigente. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2004, prevede che il direttore generale dell'INVALSI⁶⁶:

- sia scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale;
- il suo rapporto di lavoro venga regolato con contratto di diritto privato;
- il relativo incarico sia conferito dal Presidente, previa delibera del Comitato di indirizzo, e abbia durata non superiore a un triennio, rinnovabile⁶⁷.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, al fine di adeguare l'organizzazione dell'INVALSI, interviene sull'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2004, disponendo che al direttore generale dell'INVALSI si applichi il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, interviene sull'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2004, disponendo che al direttore generale dell'INVALSI si applichi il trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca.

Al riguardo, in assenza della relativa relazione tecnica, considerato che l'INVALSI rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche come definito dall'ISTAT, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi e i dati necessari per verificare se l'attribuzione al direttore generale del trattamento giuridico ed economico previsto per i dirigenti di livello generale dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area istruzione e ricerca possa

⁶⁶ Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

⁶⁷ Il direttore generale cessa in ogni caso, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente.

aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 9-ter

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle procedure concorsuali del personale scolastico

Normativa vigente. L'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 75 del 2023, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la determinazione dei compensi delle commissioni esaminatrici, del personale di vigilanza e, ove presente, del referente informatico per i concorsi pubblici banditi dal Ministero stesso. Alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 75 del 2023, prevede che, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito, anche i compensi dei componenti del Comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale siano determinati con il citato decreto. All'attuazione di quanto disposto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, prevede che, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito, anche i compensi del Comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale siano determinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Al riguardo si ricorda che a legislazione vigente, per la generalità dei concorsi pubblici, la fissazione e l'aggiornamento dei compensi delle commissioni esaminatrici, del personale di vigilanza e, ove presente, del referente informatico sono demandati a un DPCM, e ciò ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 487 del 1994, e dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 56 del 2019. Per quanto concerne il Ministero dell'istruzione e del merito, si ricorda inoltre che

l'articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 75 del 2023 ha demandato i citati compensi ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Ciò premesso non si formulano osservazioni atteso che alle richiamate disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che, comunque, i citati compensi saranno determinati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 9-*quater*

Disposizioni concernenti la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale

Normativa vigente. L'articolo 2, della legge n. 121, del 2024 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione, una Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale (comma 1). Alla Struttura tecnica è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale generale, individuato tra i dirigenti di ruolo del Ministero dell'istruzione o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione, nonché da un massimo di 8 esperti, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro (comma 2). Per le finalità della disposizione è stata autorizzata la spesa di euro 735.972 euro per il 2024 e di 679.607 euro annui a decorrere dal 2025 (comma 3). La relazione tecnica relativa alla suddetta legge, con riguardo al comma 2 dell'articolo in riferimento, precisava che le funzioni di supporto amministrativo sarebbero state svolte da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Governo, nella nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato nel corso dell'esame del provvedimento, aveva, altresì, precisato che il Ministero in riferimento aveva la disponibilità di idonee risorse che avrebbero potuto essere deputate al perseguimento dei compiti della Struttura tecnica, tenuto conto delle assunzioni recentemente effettuate e della previsione di cui al decreto-legge n. 75 del 2023, che aveva autorizzato, sia pure nei limiti della vigente dotazione organica, l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ulteriori quaranta unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL.

La norma, introdotta al Senato, integra il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, concernente la Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale istituita presso il Ministero dell'istruzione, per la promozione della filiera formativa tecnologico-

professionale. La novella prevede che nell'ambito del contingente di personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione che, in base al testo vigente della disposizione viene assegnato (senza specificare il numero di unità né le relative qualifiche e/o posizioni) alla Struttura tecnica, sia ricompreso un dirigente non generale, con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'istruzione. Viene, altresì, previsto che in alternativa agli esperti (massimo 8), che in base al testo vigente della disposizione compongono il suddetto contingente di personale da assegnare alla Struttura tecnica, del medesimo contingente possa far parte il personale scolastico ricompreso nell'ambito del contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per l'attuazione dell'autonomia scolastica, nei limiti di 150 unità, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998 [comma 1, lettera a)].

L'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998 prevede che l'amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, nei limiti di un contingente non superiore a 150 unità. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di 150 unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. Le assegnazioni in riferimento, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Viene, inoltre, inserito il comma 2-*bis* al suddetto articolo 2. La disposizione introdotta prevede che la struttura tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione. Nelle more della riorganizzazione del medesimo Ministero, l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnica nonché gli uffici del Ministero di cui la citata struttura si può avvalere sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione [comma 1, lettera b)].

Vengono, quindi, modificati gli importi dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 2 per l'istituzione e il funzionamento della Struttura, portandoli a 752.363 euro per il 2025 (+72.756 euro rispetto a 679.607 euro annui a decorrere dal 2025 previsti nel testo vigente) e a 825.119 euro annui a decorrere dal 2026 (+145.512 rispetto all'importo vigente di euro 679.607) [comma 1, lettera c)].

Ai relativi oneri si provvede: nei termini previsti dalla disposizione (comma 2).

- quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024;
- quanto a euro 145.512 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

L'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, novella la disciplina della Struttura tecnica di missione per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale istituita presso il Ministero dell'istruzione dall'articolo 2 della legge n. 121 del 2024. In particolare, viene previsto che nell'ambito del contingente di personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione da assegnare alla predetta Struttura tecnica ai sensi della disciplina vigente - che non indica né il numero di unità né le relative qualifiche e/o posizioni - sia ricompreso un dirigente non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del medesimo Ministero. Inoltre, in alternativa agli esperti (massimo 8) che a normativa vigente possono far parte del contingente di personale della Struttura tecnica, si prevede che dello stesso possa far parte il personale scolastico a sua volta ricompreso nel contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica, nei limiti di 150 unità, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998 [comma 1, lettera *a*]).

Nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, l'organizzazione e il funzionamento della struttura tecnica nonché gli uffici del Ministero di cui la citata struttura si può avvalere sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito [comma 1, lettera *b*]).

Gli importi dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 121 del 2024 per l'istituzione e il funzionamento della Struttura tecnica vengono, altresì, aumentati da 679.607 a 752.363 euro per il 2025, con un incremento di 72.756 euro per il medesimo

esercizio, e da 679.607 a 825.119 euro annui a decorrere dal 2026, con un incremento a regime di 145.512 euro dal 2026 [comma 1, lettera c)].

Al riguardo, premessa l'esigenza di acquisire i dati e i parametri sottostanti la determinazione degli oneri recati dalla norma, che sembrerebbero comunque riconducibili nella loro interezza al disposto incremento della dotazione organica dirigenziale (non generale) del Ministero dell'istruzione, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo con riguardo alla possibilità di assegnare al contingente della Struttura, in alternativa agli esperti nel numero massimo di 8, personale scolastico (docenti e dirigenti scolastici), nei limiti della spesa autorizzata a normativa vigente dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 121 del 2024, per l'istituzione e il funzionamento della Struttura tecnica, che già incorpora la componente d'onere (massimo 400.000 euro a decorrere dal 2024) relativa ai compensi dei suddetti esperti. In particolare, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di definire il numero di unità di personale scolastico alternativamente impiegabile, alla luce degli emolumenti accessori attribuibili alle stesse e delle risorse destinate ai compensi degli esperti ed effettivamente disponibili, in considerazione dei rapporti professionali già istaurati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 9-*quater* provvede agli oneri derivanti dalla novella legislativa prevista dal comma 1, pari a 72.756 euro per l'anno 2025 e a 145.512 euro annui a decorrere dall'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 72.756 per l'anno 2025 e a euro 145.512 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n.207 del 2024;
- quanto a euro 145.512 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si ricorda che, come segnalato con riferimento alla copertura finanziaria dell'articolo 2-*bis*, il citato Fondo per la

valorizzazione del sistema scolastico, iscritto sul capitolo 1281 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, reca - in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale dello Stato - una dotazione iniziale di 97.010.000 euro per l'anno 2025 e di 114 milioni di euro per l'anno 2026 e che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che allo stato il predetto capitolo reca disponibilità di competenza, per il corrente esercizio finanziario, pari a 47.010.000 euro.

Si ricorda, altresì, che alla disposizione che ha istituito il Fondo erano stati ascritti effetti riflessi di segno positivo sui saldi fabbisogno e indebitamento netto in termini di maggiori entrate e che, pertanto, il suo utilizzo determina effetti differenziati sui saldi di finanza pubblica. Appare pertanto opportuno che il Governo confermi che gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo in esame, riferite a spese di personale, presentino il medesimo profilo sui saldi di finanza pubblica.

Appare, inoltre, necessario, acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, nonché una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, tenendo conto anche della riduzione operata ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, del presente decreto.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte, per finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 6, comma 1, lettera *a*), 10, comma 1, lettera *b*) e 10, comma 1-*bis*, capoverso 9-*bis*, lettera *a*).

ARTICOLO 10, comma 1

Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei

Le norme, modificando l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 160 del 2024⁶⁸, prorogano per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2024, pari a 1 milione di euro, per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*)⁶⁹ nell'ambito del Piano Mattei [comma 1, lettera *a*)]. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento in oggetto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) [comma 1, lettera *b*)].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale									
Promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei - potenziamento strutture e laboratori	1,0			1,0			1,0		
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A - MIM	-1,0			-1,0			-1,0		

La **relazione tecnica** relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 160 del 2024, prorogano per il 2025 l'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2024, pari a 1 milione di euro, per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli ITS *Academy* nell'ambito del Piano Mattei.

⁶⁸Recante "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

⁶⁹ Di cui alla legge n. 99 del 2022.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che gli oneri derivanti dalla suddetta proroga sono limitati all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dalla novella legislativa ivi prevista, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte, per finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 6, comma 1, lettera *a*), 9-*quater*, comma 2, e 10, comma 1-*bis*, capoverso 9-*bis*, lettera *a*).

ARTICOLO 10, comma 1-*bis*

Esenzione Irpef per le borse di studio negli ITS *Academy*

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, inseriscono il comma 9-*bis* all'articolo 4 della legge n. 99 del 2022, istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*).

La disposizione introdotta prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS *Academy* e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 99 del 2022, ivi comprese le borse di studio per *stage* aziendali e tirocini formativi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a*), della predetta legge.

L'articolo 5, comma 1, della legge n. 99 del 2022 prevede che i percorsi formativi degli ITS *Academy* siano articolati in semestri e vengano strutturati in: percorsi formativi di quinto livello EQF (*European Qualifications Framework*), che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione; percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione.

L'articolo 5, comma 4, lettera *a*), della legge n. 99 del 2022 prevede, tra i criteri secondo i quali strutturare i percorsi formativi di cui al suddetto articolo 5, comma 1, che gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo dei predetti percorsi formativi, possano essere svolti anche all'estero e siano adeguatamente sostenuti da borse di studio.

Viene, altresì, previsto che agli oneri di cui alla norma in esame, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provveda:

- a) quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
- b) quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997.

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introducendo il comma 9-*bis* all'articolo 4 della legge n. 99 del 2022, prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS *Academy* e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, ivi comprese le borse di studio per gli *stage* aziendali e i tirocini formativi svolti nell'ambito dei predetti percorsi formativi, e provvedono alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Al riguardo, ai fini della verifica degli oneri quantificati dalla norma, appare necessario che vengano forniti dal Governo i dati sottostanti la stima degli oneri, quali il numero dei soggetti beneficiari, l'importo annuale medio pro capite delle borse di studio, l'ammontare della base imponibile oggetto di esenzione e l'aliquota marginale media Irpef considerata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-*bis* dell'articolo 10, capoverso comma 9-*bis*, provvede agli oneri derivanti dalla medesima disposizione, valutati in 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6,34 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 5,7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
- quanto a 6,34 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle ulteriori riduzioni disposte, per finalità di copertura finanziaria, dagli articoli 6, comma 1, lettera *b*), 9-*quater*, comma 2 e 10, comma 1, lettera *b*).

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, posta a valere sulle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento all'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, appare opportuno che il Governo fornisca indicazioni in ordine agli effetti della riduzione prevista dalla disposizione in commento sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, al fine di assicurare la compensazione finanziaria degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni derivanti dall'alinea del capoverso comma 9-*bis* introdotto dalla disposizione in esame, considerando che alla riduzione del medesimo Fondo operata dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto in esame sono stati ascritti effetti differenziati sui saldi di finanza pubblica.

Appare altresì necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse afferenti all'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge n. 440 del 1997, anche in considerazione dell'ulteriore riduzione dello stanziamento effettuata dall'articolo 6, comma 1. Si segnala, altresì, l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine a quale tra i capitoli e i piani gestionali in cui risulta iscritto il Fondo oggetto di utilizzo si intenda attingere con finalità di copertura, anche al fine di escludere che la riduzione prevista sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente.

ARTICOLO 10, commi 1-ter e 1-quater

Ulteriori misure per la promozione degli ITS *Academy*

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, intervengono sull'articolo 6 della legge n. 99 del 2022, recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

In particolare:

- viene integrata la nozione, contenuta nel comma 5, di “credito formativo” acquisito nei percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*)⁷⁰ introducendo un riferimento ai percorsi svolti anche all'estero [comma 1-ter, lettera a)];
- viene previsto, introducendo il comma 6-bis, che la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è disciplinata dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 148 del 2002, recante la ratifica della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea [comma 1-ter, lettera b)].

Si ricorda che la menzionata disposizione prevede che La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Viene, altresì, modificato l'articolo 2, comma 1, della predetta legge n. 148 del 2022, includendo anche gli ITS *Academy* tra gli istituti a cui è attribuita la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore e ai percorsi dei medesimi ITS *Academy*, nonché del proseguimento degli studi universitari e degli studi negli ITS *Academy* e del conseguimento dei titoli universitari italiani e dei diplomi previsti a conclusione dei percorsi degli ITS *Academy* [comma 1-quater, lettera a)].

Viene, infine, modificato l'articolo 3, comma 1, della legge n. 148 del 2022, inserendo gli ITS *Academy* tra gli istituti, oltre alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, che si pronunciano sulle domande di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero⁷¹ entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse [comma 1-quater, lettera b)].

La proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di **prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** né di **relazione tecnica**.

⁷⁰ Di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 99 del 2022.

⁷¹ Presentate ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 148 del 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano la nozione di "credito formativo" acquisito nei percorsi degli ITS *Academy*, contenuta nell'articolo 6 della legge n. 99 del 2022, introducendo un riferimento ai percorsi svolti anche all'estero. Viene, altresì, novellata la legge n. 148 del 2022, includendo anche gli ITS *Academy* tra gli istituti a cui è attribuita la competenza per il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri ai fini dell'accesso ai percorsi degli ITS *Academy*.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che gli ITS *Academy* possano svolgere le nuove competenze loro attribuite nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 10-bis

Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, disciplina la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici con riferimento all'anno scolastico 2025/2026.

Nello specifico, la disciplina ora introdotta riproduce, per il nuovo anno scolastico, quella già prevista per l'anno scolastico 2024/2025 ad opera dell'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 71 del 2024.

Si rammenta che il citato articolo 19-*quater*, al comma 1, con esclusivo riferimento all'anno scolastico 2024/2025 e nelle more di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, in deroga temporanea alla disciplina contrattuale, rende disponibile il 100 per cento dei posti vacanti annualmente, in ciascuna regione disponendo, altresì, che da quanto disposto non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027⁷².

Alla richiamata norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Rimane, inoltre, fermo quanto previsto dall'articolo 19-*quater*, comma 1, terzo periodo, e comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022.

Si ricorda che l'articolo 19-*quater*, comma 1, secondo periodo, permette alle regioni, in cui non si sono concluse in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025 le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 2023, di

⁷² La norma indica poi talune eccezioni a tale generalizzata disponibilità, legate alle assunzioni conseguenti al concorso ordinario indetto a dicembre 2023. L'assenso dell'ufficio scolastico regionale (USR) non è richiesto ma può essere denegato in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo.

destinare, per tale anno scolastico, alla mobilità interregionale un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo.

Sempre l'articolo 19-*quater*, comma 1, al terzo periodo prevede che i posti eventualmente resi disponibili con le summenzionate modalità sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità.

Il comma 2 dell'articolo 19-*quater*, prevede, invece che - per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 - con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali da cui deriva l'obbligo di immissione in ruolo, sia data priorità di immissione in ruolo, in altra regione, ai soggetti beneficiari degli stessi afferenti regioni prive di posti disponibili.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, disciplina la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici con riferimento all'anno scolastico 2025/2026. Nello specifico, la disciplina ora introdotta riproduce, per il nuovo anno scolastico, quella già prevista per l'anno scolastico 2024/2025 ad opera dell'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 71 del 2024.

Sempre con riferimento all'articolo 19-*quater*, del decreto-legge n. 4 del 2022, sono fatte salve altresì le disposizioni riferite ai posti riservati ai candidati vincitori del concorso ordinario, di cui al comma 1, periodo terzo, e quelle afferenti ai vincitori di contenzioso giurisdizionale, di cui al comma 2 del medesimo articolo 19-*quater*.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione incide sui criteri di priorità e di flessibilità da seguire per le immissioni in ruolo e non sul numero delle stesse e che la disposizione medesima esclude esuberi di personale, riproducendo sostanzialmente un'analoga disciplina cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.